

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 novembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. 5.

**Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno»).** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. 8.

**Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21. (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).** ..... Pag. 3

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 10.

**Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.** Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 11.

**Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.** ..... Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 12.

**Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.** ..... Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 13.

**Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.** ..... Pag. 14

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2010, n. 1.

**Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia.** ..... Pag. 15

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 2.

**Modificazioni della legge sul personale della Provincia: disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.** ..... Pag. 16

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 3.

**Modificazioni della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura).** ..... Pag. 16

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 1.

**Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» e successive modifiche ed integrazioni.** ..... Pag. 17



LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.

**Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio» e successive modifiche ed integrazioni.**..... Pag. 17

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 2.

**Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**..... Pag. 26

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2010, n. 1.

**Modificazione della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).**..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2010, n. 2.

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.** ..... Pag. 28

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 3.

**Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.** .... Pag. 31



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. 5.

**Modificazioni alla legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno»).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 10 del 9 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1991, n. 33 (Promozione della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno»), le parole: «dal Consiglio regionale, in misura di due per la maggioranza e uno per la minoranza» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Giunta regionale».

2. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 33/1991 è sostituita dalla seguente:

«*c*) l'organo di revisione, nominato dalla Giunta regionale, può essere costituito in forma collegiale o monocratica; lo Statuto ne prevede la composizione e la durata.»

Art. 2.

*Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organo di amministrazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge delibera le modificazioni allo statuto della fondazione «Centro di studi storico-letterari Natalino Sapegno» conseguenti alle modificazioni alla l.r. 33/1991 apportate dall'articolo 1. Nei trenta giorni successivi alla deliberazione delle modificazioni statutarie, la Giunta regionale provvede alla nomina dei nuovi organi di amministrazione e di revisione della fondazione; sino all'insediamento dei nuovi organi, restano in carica l'organo di amministrazione e il collegio dei revisori in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010

ROLLANDIN

10R1049

LEGGE REGIONALE 2 marzo 2010, n. 8.

**Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21. (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni all'art. 1*

1. Dopo la lettera *i*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), è aggiunta la seguente:

«*i-bis*) le linee guida per l'introduzione, negli strumenti urbanistici, di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica;».

2. Dopo la lettera *i-bis*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2008, come inserita dal comma 1, è aggiunta la seguente:

«*i-ter*) l'istituzione e la promozione di un contrassegno di qualità per installatori e imprese edili.»

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 3*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

*a*) trasformazione edilizia di cui all'art. 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;


*b*) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;

*c*) nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termoclimatico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;

*d*) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere;

*e*) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con aumento del volume preesistente.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della certificazione energetica, a tutti gli edifici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge n. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'art. 7.



3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;

b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;

c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;

d) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorparabili agli effetti dell'isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela, fatto salvo l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica nei casi di cui all'art. 7.

5. Per gli edifici di cui al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni caso stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.»

#### Art. 3.

##### *Sostituzione dell'art. 4*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici*). — 1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi.»

#### Art. 4.

##### *Modificazioni all'art. 5*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2008, le parole: «espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «espressi dall'indice di prestazione energetica globale (Indice EPgl), approvati con deliberazione della Giunta regionale per le diverse tipologie di edifici.»

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2008, le parole: «all'Indice EP» sono sostituite dalle seguenti: «all'Indice EPgl».

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 6*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici*). — 1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazione della Giunta regionale.

2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici riguardano:

a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;

b) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale;

c) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva;

d) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;

e) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.»

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 7*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Certificazione energetica degli edifici*). — 1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della legge regionale n. 11/1998, è dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario predisporre l'attestato di certificazione energetica.

2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei predetti fabbisogni.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio.

4. L'attestato di certificazione energetica, conforme al modello e ai contenuti minimi approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche riferite ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'art. 4, e la classe energetica propria dell'edificio, unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti.

5. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto accreditato ai sensi dell'art. 9.

6. Gli edifici di proprietà pubblica sono dotati di attestato di certificazione energetica che deve essere affisso in luogo facilmente visibile per il pubblico.

7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.

8. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, nell'edificio interessato, di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.


9. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione dell'acquirente a cura del venditore.

10. Ai fini di cui al comma 9, per gli edifici la cui superficie utile sia inferiore o uguale a 1000 metri quadrati, il proprietario può rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui attesta:

a) la scadente qualità energetica dell'immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso;

b) l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa.

11. La dichiarazione di cui al comma 10 deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla data dell'atto di trasferimento di proprietà, al Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia) di cui all'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).»



## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 8*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Relazione tecnica ed accertamenti*). — 1. Per gli edifici di cui all'art. 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

3. Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune dove è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.

4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.

5. La Regione, avvalendosi del COA energia, dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 7, la conformità delle opere realizzate alla relazione di cui al comma 1, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 e la corrispondenza tra quanto riportato nell'attestato di certificazione energetica e la prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 9*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Accreditamento*). — 1. Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;

b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;

c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento.

3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, o di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni o in Stati appartenenti all'Unione europea, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, presentano la relativa domanda al COA energia che verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.

4. La tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori sono effettuate dal COA energia.»

## Art. 9.

*Modificazioni all'art. 10*

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2008, è aggiunta la seguente:

«b-bis) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2008 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 11*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Ispettori*). — 1. Le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla presente legge sono svolti da ispettori del COA energia, che si può avvalere dell'attività di soggetti esterni da accreditare secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.»

## Art. 11.

*Modificazione all'art. 12*

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2008 dopo le parole: «la situazione del parco edilizio» è inserita la seguente: «regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 21/2008, le parole: «Centro di osservazione» sono sostituite dalle seguenti: «COA energia».

## Art. 12.


*Sostituzione dell'art. 13*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Miglioramento dell'efficienza energetica*). — 1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'art. 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio regionale, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, ai fini della concessione di contributi necessari al raggiungimento dei medesimi.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica.

3. La Giunta regionale approva altresì, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida per l'introduzione negli strumenti urbanistici di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica.»



## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 15*

1. L'art. 15 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Predisposizione a servizi energetici centralizzati*). —

1. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che coinvolgono sia le componenti edilizie sia quelle impiantistiche, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.

2. Non è, in ogni caso, consentito convertire impianti di climatizzazione invernale centralizzati in impianti autonomi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri in base ai quali è possibile derogare a quanto previsto ai commi 1 e 2, tenuto conto degli impedimenti derivanti da vincoli normativi o di natura tecnica, ovvero dell'adozione di soluzioni impiantistiche equivalenti.

4. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.»

## Art. 14.

*Inserimento del capo IV-bis*

1. Dopo il capo IV della legge regionale n. 21/2008, è inserito il seguente:

«Capo IV-bis — *Contrassegno di qualità per installatori e imprese edili* — Art. 15-bis (*Istituzione del contrassegno di qualità*). — 1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela e promozione dei diritti degli utenti finali.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche grafiche del contrassegno di qualità e la tipologia dei relativi supporti proposti dal COA energia.

Art. 15-ter (*Utilizzo del contrassegno di qualità*). — 1. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l'impiego dei relativi supporti.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori modalità di valorizzazione del contrassegno di qualità.

Art. 15-quater (*Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità*). — 1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, le imprese e gli installatori interessati devono possedere i requisiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda al COA energia, sulla base dei modelli predisposti dal medesimo.

3. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito albo, pubblico e aperto, gestito dal COA energia.

Art. 15-quinquies (*Revoca e sospensione del contrassegno di qualità*). — 1. Il COA energia, anche avvalendosi di soggetti esterni, effettua i controlli relativi al mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità e al corretto utilizzo del contrassegno medesimo.

2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare al COA energia, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e i casi di sospensione e di revoca del contrassegno di qualità, nonché le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 1.»

## Art. 15.

*Sostituzione dell'art. 16*

1. L'art. 16 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Contributi*). — 1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all'art. 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.

2. L'ammissione ai contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista abilitato che dimostri l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e del miglioramento dell'efficienza energetica.

3. Per il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica di cui all'art. 7, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto capitale.

4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.

5. In relazione agli interventi di cui al comma 1, qualora concernenti la realizzazione di una nuova costruzione, l'ampliamento volumetrico e la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, nonché ai corrispondenti interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 3/2006, i finanziamenti sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, purché il prescritto titolo abilitativo sia successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 3/2006.

6. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2006 si applica alle domande di contributo relative agli interventi di cui al comma 1, nonché alle domande già presentate ai sensi della medesima legge per le quali non è ancora stata disposta l'erogazione dell'agevolazione.

7. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.»

## Art. 16.

*Sostituzione dell'art. 17*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:


«Art. 17 (*Sanzioni*). — 1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all'art. 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all'art. 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari a euro 600.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all'art. 8, comma 1, e l'attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Regione, tramite il COA energia, trasmette il verbale di contestazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Per il soggetto certificatore, il COA energia applica inoltre la sospensione dell'accreditamento per un periodo di sei mesi. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il nuovo documento deve essere consegnato o messo a disposizione dei soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla presente legge. Qualora il proprietario, o chi ne ha titolo, non provveda a depositare presso il Comune competente il nuovo documento entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600.

5. Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il 15 per cento e di oltre 7 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri, in



particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il 10 per cento e di oltre 15 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'art. 8, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1, della legge n. 10/1991, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 24.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

7. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottemperi agli obblighi previsti all'art. 6 è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 15.000 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro termini fissati con la medesima deliberazione in funzione del tipo di opere da realizzare. Qualora non ottemperi entro i predetti termini, il medesimo soggetto è punito con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.

8. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'art. 15-bis, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo.

9. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative all'attestato di certificazione energetica, e le sanzioni di cui ai commi 7 e 8, sono irrogate dal Presidente della Regione e introitate dalla Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative alla relazione di cui all'art. 8, comma 1, le sanzioni di cui al comma 4 e le sanzioni di cui al comma 6, relative alla violazione degli obblighi previsti dall'art. 6, sono irrogate e introitate dai Comuni.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 18*

1. L'art. 18 della legge regionale n. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Calcolo delle volumetrie edilizie*). — 1. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica, per gli interventi di isolamento termico che garantiscono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 6, vale quanto segue:

a) nel caso di edifici di nuova costruzione, nei computi per la determinazione dei volumi e delle superfici e nei rapporti di copertura non sono considerati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla legge regionale n. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle altezze massime degli edifici;

b) nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere le prestazioni energetiche migliorative, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla legge regionale n. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 valgono per qualsiasi destinazione d'uso degli edifici.».

#### Art. 18.

##### *Modificazione dell'art. 19*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 21/2008, le parole: «Centro di osservazione» sono sostituite dalle seguenti: «COA energia».

#### Art. 19.

##### *Inserimento dell'art. 20-bis*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale n. 21/2008 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (*Rinvio*). — 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.».

#### Art. 20.

##### *Disposizione transitoria*

1. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della legge regionale n. 21/2008, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), i relativi decreti attuativi e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalla normativa tecnica richiamata.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione*

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2006 è abrogato.

#### Art. 22.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge è determinato in euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al suo finanziamento si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella stessa unità previsionale di base 1.11.7.20 per annui euro 100.000 e nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per annui euro 500.000.

3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010

ROLLANDIN

10R1050



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 10.

### Servizi domiciliari per persone non autosufficienti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### Finalità

1. La Regione Piemonte, nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, promuove il benessere, la qualità della vita e l'autonomia dei cittadini non autosufficienti, previene l'aggravamento delle loro patologie, opera per evitare ricoveri impropri e favorisce la loro permanenza presso il domicilio nel quadro del rispetto prioritario della cultura della domiciliarità richiesto dalla persona e dalla famiglia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) realizza un insieme articolato e coordinato di prestazioni con criteri di equità;
- b) supporta in particolare coloro i quali assumono parte del carico assistenziale di persone non autosufficienti facenti parte continuamente del proprio nucleo familiare anagrafico;
- c) valorizza il profilo professionale e formativo dell'assistente familiare;
- d) garantisce la qualità dei servizi prestati e la professionalità degli operatori;
- e) rende effettiva la possibilità di scelta tra cure domiciliari e inserimento in strutture socio-sanitarie.

#### Art. 2.

##### Definizioni

1. Sono definite «non autosufficienti», ai sensi dell'art. 4 della presente legge, le persone in varie condizioni o età che soffrono di una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia fisica, psichica o sensoriale con la conseguente incapacità di compiere atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone.

2. Si definisce «assistente familiare» la persona professionalmente formata in base all'art. 6, diversa da altre figure professionali già riconosciute e dai componenti del nucleo familiare dell'assistito, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone anziane o disabili, in situazione di non autosufficienza o di grave perdita dell'autonomia, nelle loro necessità primarie di vita quotidiana, favorendone il benessere e l'autonomia.

3. Sono definite «prestazioni domiciliari»:

- a) le prestazioni di cura domiciliare ad alta complessità assistenziale nella fase intensiva o estensiva, ovvero di acuzie e post acuzie, quali le dimissioni protette, l'ospedalizzazione domiciliare, le cure domiciliari nell'ambito di percorsi gestiti dal medico di medicina generale;
- b) le prestazioni di lungoassistenza nella fase di cronicità, volte a mantenere e rafforzare l'autonomia funzionale o a rallentarne il deterioramento, che si esplicano in un insieme di servizi, applicabili anche alle prestazioni di cui alla lettera a), quali:
  - 1) prestazioni professionali;
  - 2) prestazioni di assistenza familiare;
  - 3) servizi di tregua, consistenti in prestazioni domiciliari finalizzate ad alleviare gli oneri di cura da parte della famiglia;
  - 4) affidamento diurno;
  - 5) telesoccorso;
  - 6) fornitura di pasti, servizi di lavanderia, interventi di pulizia, igiene, piccole manutenzioni e adattamenti dell'abitazione.

#### Art. 3.

##### Interventi

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 sono promossi e attuati interventi di:

- a) erogazione delle prestazioni domiciliari;
- b) formazione della figura professionale dell'assistente familiare;
- c) promozione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel campo dell'assistenza domiciliare;
- d) informazione, assistenza, supporto e consulenza alle famiglie e alle persone interessate.

#### Art. 4.

##### Valutazione della condizione di non autosufficienza

1. La condizione di non autosufficienza è accertata dalle apposite unità di valutazione competenti per il territorio attraverso strumenti di valutazione delle condizioni funzionali della persona.

2. La giunta regionale approva con propria deliberazione e in coerenza con la normativa nazionale:

- a) gli indicatori di valutazione uniformi valevoli su tutto il territorio regionale, comprendenti gli aspetti sociali e sanitari;
- b) i massimali di spesa destinabili a ciascuna persona in relazione alla valutazione di gravità;
- c) i tempi massimi per la valutazione dei casi sottoposti e per l'eventuale revisione del livello di non autosufficienza.

#### Art. 5.

##### Modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari

1. Le prestazioni domiciliari di cui all'art. 2, comma 3 sono assicurate attraverso:

- a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti accreditati;
- b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare;
- c) contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto;
- d) contributi economici ad affidatari e rimborsi spese a volontari.

2. Sulla base delle preferenze di scelta espresse dalla persona non autosufficiente o dai suoi familiari, le aziende sanitarie e gli enti gestori dei servizi socio-assistenziali congiuntamente definiscono l'articolazione delle prestazioni nell'ambito di un Piano di assistenza individuale (PAI), da adottarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.


3. Qualora il PAI non sia adottato nei termini di cui al comma 2 sono comunque assicurati primi interventi di cura.

4. La giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni domiciliari nonché le procedure di accreditamento.

#### Art. 6.

##### Formazione

1. La Regione, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e successive modificazioni, promuove o sostiene con contributi, nel rispetto delle competenze istituzionali delle province, corsi di formazione di assistenza familiare, preferibilmente gratuiti o semigratuiti, al termine dei quali è previsto il rilascio di attestato. Tali corsi sono realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati.



2. La giunta regionale, nell'ambito del sistema della formazione professionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce criteri e modalità di accesso ai contributi di cui al comma 1, individua la tipologia di certificazione dei corsi di formazione, le aree disciplinari essenziali dei corsi, la loro durata minima, nonché i requisiti e le modalità di accesso ai corsi.

3. I soggetti che intendono accedere ai corsi di formazione devono:

- a) essere maggiorenni;
- b) nel caso di cittadino extracomunitario essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
- c) avere sufficiente conoscenza della lingua italiana;
- d) non aver conseguito condanne penali passate in giudicato e non avere carichi pendenti.

#### Art. 7.

##### *Incontro domanda-offerta*

1. Le province, ai fini di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rendono disponibili, attraverso i centri per l'impiego e il coinvolgimento degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali, dei soggetti del terzo settore e delle organizzazioni pubbliche e private operanti in tale ambito, gli elenchi delle persone disponibili all'assistenza familiare, con indicazione specifica di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 6, comma 1.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le modalità di tenuta e aggiornamento degli elenchi, le modalità di pubblicazione degli stessi, l'articolazione e la denominazione delle prestazioni offerte nonché i relativi criteri tariffari.

#### Art. 8.

##### *Iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti*

1. La Regione promuove iniziative di comunicazione e di informazione rivolte agli utenti che utilizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce modalità e contenuti delle iniziative di cui al comma 1.

#### Art. 9.

##### *Criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini*

1. La quota sanitaria è a carico del servizio sanitario regionale.

2. La quota assistenziale è definita in conformità con le normative nazionali e con gli accordi applicativi dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) siglati a livello regionale. La giunta regionale delibera i criteri di compartecipazione alla quota assistenziale da parte dei cittadini sulla base dei seguenti principi:

- a) considerazione del reddito e del patrimonio del solo beneficiario;
- b) definizione, a tutela di un reddito minimo, di franchigie nella compartecipazione alla spesa del beneficiario.

#### Art. 10.

##### *Garante personale*

1. Fatta salva la normativa in merito alla nomina dell'amministratore di sostegno, l'ente gestore dei servizi socio-assistenziali e l'azienda sanitaria possono, con il consenso del cittadino o del suo amministratore di sostegno, nominare un Garante personale, con il compito di rappresentare il cittadino nel rapporto con i servizi sanitari e sociali e nella definizione e nell'attuazione del PAI.

2. La giunta regionale delibera le procedure per la nomina e la revoca del Garante personale.

#### Art. 11.

##### *Monitoraggio e valutazione degli interventi*

1. La giunta regionale, con periodicità triennale, presenta alla competente commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 12.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 12.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'unità previsionale di base (UPB) DB 19021 e allo stanziamento annuo pari a 80.000.000,00 di euro, in termini di competenza, iscritto nell'UPB DB20091 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 febbraio 2010

BRESSO

10R1171

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 11.

**Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Piemonte definisce e promuove la Terapia assistita con animali (TAA) e l'Attività assistita con animali (AAA), riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo, sancendone gli ambiti applicativi e le modalità di intervento.

#### Art. 2.

##### *Definizione*

1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalità di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacità del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.

2. Si definisce attività assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.

#### Art. 3.

##### *Ambiti applicativi*

1. La TAA e l'AAA possono essere praticate in particolare presso ospedali, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità di recupero, centri privati, fattorie socio-terapeutiche e didattiche, centri gestiti da cooperative sociali.



## Art. 4.

*Programmi terapeutici ed equipe multidisciplinari di lavoro*

1. La TAA e l'AAA sono svolte attraverso programmi finalizzati a mettere in evidenza gli obiettivi rispettivamente terapeutici generali o specifici, ludici, ricreativi ed educativi commisurati alle esigenze del soggetto beneficiario.

2. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti e realizzati da equipe multidisciplinari di lavoro costituite da figure qualificate in funzione della tipologia progettuale e provviste di curriculum attestanti esperienze professionali documentabili o competenze specifiche. Tali programmi sono registrati presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio ed esaminati dalla Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali di cui all'art. 7.

3. Nell'equipe di cui al comma 2 è sempre prevista la figura di un medico veterinario e di un operatore con specifica preparazione nell'interazione con la specie animale di riferimento, nonché il possesso, da parte dei soggetti componenti l'equipe, di un animale opportunamente educato alle attività e terapie assistite con animali.

## Art. 5.

*Formazione degli operatori di equipe*

1. La Regione promuove percorsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori dell'equipe di cui all'art. 4.

2. I corsi di formazione sono in particolare finalizzati:

a) a sviluppare una competenza di base riguardo alle attività e terapie assistite con animali, ai relativi metodi di intervento ed ai loro effetti;

b) ad approfondire la conoscenza del rapporto uomo-animale e dell'animale coinvolto nelle attività e terapie assistite con animali, incluse le competenze etologiche;

c) ad avere conoscenza e padronanza della relazione pluridisciplinare, nonché conoscenza generale delle disabilità e degli stati patologici a cui la terapia si rivolge.

## Art. 6.

*Animali coinvolti nella terapia assistita con animali e nell'attività assistita con animali*

1. Gli animali prescelti per lo svolgimento dei programmi di TAA e di AAA devono presentare caratteristiche di specie e di indole tali da risultare adatti alle finalità del progetto. Gli animali devono essere mantenuti sotto controllo sanitario e devono essere opportunamente addestrati se l'attività lo richiede. Le attività di TAA e AAA devono essere svolte in modo tale da garantire sempre il rispetto del benessere animale.

## Art. 7.

*Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali*

1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;

c) uno psichiatra;

d) un neuropsichiatra infantile;

e) un psicologo;

f) un terapeuta della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;

g) un terapeuta della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;

h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;

i) un etologo con competenza in pet therapy;

j) un medico veterinario zootiatra;

k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;

l) un addestratore specializzato in attività e terapie assistite con animali.

## Art. 8.

*Compiti e funzioni della Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali*

1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:

a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;

b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;

c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonché il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;

d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;

e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.

2. La commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.

3. Ai componenti della commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

## Art. 9.

*Norme di attuazione*

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali e i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.

## Art. 10.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo di 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 febbraio 2010

BRESSO

10R1172



LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 12.

**Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito degli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale, in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 dello Statuto disciplina e promuove il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale, anche al fine di sviluppare il turismo sostenibile.

Art. 2.

*Finalità*

1. La Regione si propone in particolare di:

a) programmare e pianificare gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale;

b) attivare il catasto regionale del patrimonio escursionistico per rilevare lo stato e la consistenza delle infrastrutture e individuarne soggetti e sistema di gestione, anche al fine di garantirne un'adeguata fruizione in sicurezza;

c) favorire la realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali che utilizzino tecniche a basso impatto ambientale;

d) promuovere la ricerca per accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e l'innovazione collegate alla gestione degli interventi infrastrutturali e adottare iniziative di comunicazione e divulgazione finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti circa il valore culturale, ambientale ed economico del patrimonio escursionistico regionale;

e) promuovere l'attività degli imprenditori interessati al recupero e alla manutenzione del patrimonio escursionistico regionale e favorire l'azione delle diverse forme associative che, a titolo volontaristico, operano per la sua valorizzazione;

f) contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche dei territori montani, mediante la promozione della fruizione turistica di tali aree e la valorizzazione di percorsi escursionistici di tipo regionale, nazionale ed internazionale in linea con la programmazione turistica regionale.

Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge la Regione adotta le seguenti definizioni:

a) patrimonio escursionistico regionale: insieme dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, oggetto di interventi di conservazione e valorizzazione;

b) escursionismo: attività di carattere turistico-ricreativo, naturalistico e culturale praticata nel tempo libero e finalizzata alla conoscenza del territorio in generale ed all'esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore;

c) progressione su ferrata: attività ludica, che consiste nel seguire un percorso tracciato su una parete rocciosa e attrezzato con cavi, gradini ed altri elementi destinati a permettere la progressione della scalata in sicurezza;

d) arrampicata su roccia: attività che prevede la scalata di formazioni rocciose effettuata cercando di ridurre al minimo l'ausilio di mezzi artificiali;

e) sentiero: via stretta, a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi e rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed anche non rilevata cartograficamente, generatasi dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità;

f) viabilità minore: rete di mulattiere, strade militari dismesse, carraie, piste, strade di norma classificate come comunali e iscritte negli appositi elenchi del comune, ovvero facenti parte del demanio comunale e identificate nel catasto terreni, ovvero vicinali o interpoderali;

g) sentiero attrezzato: sentiero che presenta brevi tratti attrezzati con infissi, quali funi, corrimano o brevi scale, utili alla sicurezza della progressione, che non snaturano la continuità del percorso;

h) via ferrata: tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi, scale o pioli;

i) sito di arrampicata: insieme di aree di particolare interesse, attrezzate con infissi quali chiodi, fittoni e catene, in cui si trovano vie di arrampicata di ogni genere e difficoltà;

j) itinerario: percorso segnalato e realizzato in ambiente naturale, anche antropizzato, per l'utilizzo turistico e culturale di un determinato territorio;

k) itinerario di lunga percorrenza: itinerario caratterizzato dal percorso della durata di più giorni, segnalato e dotato della necessaria ricettività lungo il cammino;

l) percorso tematico: itinerario a tema naturalistico, storico, culturale o didattico, segnalato, caratterizzato anche da specifici allestimenti, destinato alla valorizzazione di particolari caratteri territoriali e locali. È generalmente privo di difficoltà tecniche.

Art. 4.

*Pianificazione*

1. La pianificazione è lo strumento di indirizzo e di programmazione per individuare gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale.

2. La pianificazione degli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale si sviluppa con il contributo delle autonomie locali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, di cui all'art. 3 dello Statuto.

3. La Regione, per la predisposizione e per l'aggiornamento della pianificazione, realizza un sistema informativo del patrimonio escursionistico regionale.

Art. 5.

*Livelli della pianificazione*

1. Per le finalità di cui all'art. 4, il territorio regionale è articolato, per ciascuna provincia, in aree omogenee definite settori. L'individuazione dei settori e degli enti competenti alla gestione tecnica degli stessi è effettuata dalle province nel rispetto degli indirizzi tecnici definiti nel regolamento attuativo di cui all'art. 18.

2. Nell'ambito territoriale di ciascun settore è individuata la rete locale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete locale.

3. La rete provinciale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete provinciale, è formata dall'insieme delle reti locali comprese nei confini amministrativi di ciascuna provincia. Il complesso delle reti provinciali costituisce la rete regionale del patrimonio escursionistico, di seguito denominata rete regionale.

Art. 6.

*Rete regionale*

1. L'inserimento di nuovi percorsi ovvero di nuovi siti nella rete regionale è subordinato al parere favorevole della Consulta regionale per il patrimonio escursionistico tenuto conto della pianificazione in atto.



2. I percorsi escursionistici, le vie ferrate ed i siti di arrampicata ricompresi nella rete regionale sono considerati di interesse pubblico.

3. Nel caso in cui la rete regionale includa tratti di viabilità di uso privato, il regolamento attuativo di cui all'art. 18 definisce le forme di pubblicità idonee a garantire il rispetto dei relativi diritti.

4. In relazione alla rete regionale non trova applicazione la deroga di cui all'art. 11, comma 3 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), come sostituito dal comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30.

5. La giunta regionale individua, con il regolamento attuativo di cui all'art. 18, gli indirizzi tecnici per la determinazione delle reti provinciali e regionale, nonché per l'implementazione del catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'art. 7.

#### Art. 7.

##### *Catasto regionale del patrimonio escursionistico*

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, comma 3, è istituito presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste il catasto regionale del patrimonio escursionistico, che è strumento di conoscenza, organizzazione e coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge.

2. Le modalità di gestione ed aggiornamento del catasto regionale del patrimonio escursionistico sono definite nel regolamento attuativo di cui all'art. 18. Le risorse finanziarie per la gestione del catasto regionale sono definite nell'ambito del piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13.

#### Art. 8.

##### *Consulta regionale per il patrimonio escursionistico*

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di economia montana e foreste è istituita la Consulta regionale per il patrimonio escursionistico, di seguito denominata Consulta regionale, quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della giunta regionale.

2. La Consulta regionale è nominata dalla giunta regionale ed è composta da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) l'assessore regionale competente in materia di turismo e sport o un suo delegato, con funzioni di vice Presidente;
- c) gli assessori provinciali competenti in materia di montagna e turismo, o loro delegati;
- d) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), Associazione regionale del Piemonte;
- e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), Delegazione regionale piemontese;
- f) il Presidente del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte o un suo delegato;
- g) il Presidente del Collegio regionale delle guide alpine o un suo delegato;
- h) il Presidente del Soccorso alpino regionale o un suo delegato.

3. La Consulta regionale:

- a) è la sede di confronto per la definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la pianificazione e la gestione della rete regionale, anche per gli aspetti collegati alla fruizione in sicurezza;
- b) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13;
- c) propone alla giunta regionale iniziative per la valorizzazione e la promozione della rete regionale;
- d) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete regionale;
- e) coordina l'attività delle consulte provinciali per il patrimonio escursionistico di cui all'art. 9.

4. La Consulta regionale resta in carica per la durata della legislatura. La giunta regionale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei componenti di cui al comma 2.

#### Art. 9.

##### *Consulte provinciali per il patrimonio escursionistico*

1. Le consulte provinciali per il patrimonio escursionistico, di seguito denominate consulte provinciali, sono istituite presso ciascun assessorato provinciale competente in materia di turismo o montagna quale sede di concertazione e organismo consultivo e propositivo della giunta provinciale.

2. La Consulta provinciale è nominata dalla giunta provinciale ed è composta da:

- a) l'assessore provinciale competente in materia di turismo o montagna o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) tre rappresentanti delle strutture provinciali competenti in materia di turismo, montagna e foreste;
- c) tre rappresentanti dei soggetti gestori di cui all'art. 10;
- d) un rappresentante del Club alpino italiano, Gruppo regionale del Piemonte;
- e) un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine;
- f) un rappresentante del Soccorso alpino regionale.

3. La Consulta provinciale:

- a) esprime parere obbligatorio e non vincolante sul piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'art. 12;
- b) è la sede di confronto per l'individuazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata, anche di valenza interprovinciale, da inserire nelle reti locali e nella complessiva rete provinciale da proporre alla giunta provinciale;
- c) promuove l'aggiornamento e la revisione della rete provinciale.

4. La Consulta provinciale resta in carica per la durata del mandato amministrativo provinciale. La giunta provinciale ne definisce le regole di funzionamento ed indica le modalità di designazione dei rispettivi componenti.

#### Art. 10.

##### *Soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori*

1. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori sono la Regione Piemonte, per i settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali, le province, le comunità montane, le comunità collinari, le unioni di comuni ed i comuni per i territori non compresi in una forma associativa, gli enti di gestione delle aree protette.

2. I soggetti di cui al comma 1:

- a) individuano, in accordo con i comuni territorialmente interessati e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri previsti dal regolamento attuativo di cui all'art. 18, le diverse modalità di fruizione della rete locale che rispondono all'esigenza di valorizzare e riequilibrare i bacini escursionistici locali;
- b) definiscono gli interventi di miglioramento della percorribilità e di valorizzazione della rete locale, compresi gli interventi di manutenzione della segnaletica di competenza dei comuni, da proporre nell'ambito delle consulte provinciali ai fini della predisposizione del piano degli interventi sulla rete provinciale di cui all'art. 12;
- c) realizzano, direttamente o per il tramite della forma associativa a cui appartengono, gli interventi inclusi nel piano degli interventi sulla rete provinciale.

#### Art. 11.


##### *Vie ferrate e siti di arrampicata*

1. La progettazione, la realizzazione, la segnaletica e la manutenzione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata sono di competenza dei comuni territorialmente interessati, sentita la Consulta provinciale.

2. Nell'esercizio delle competenze previste al comma 1, i comuni si avvalgono dell'apporto professionale di soggetti abilitati in base alla legislazione vigente.

3. I comuni, nel rispetto degli indirizzi contenuti nel regolamento attuativo di cui all'art. 18, definiscono, con proprio regolamento, le modalità di fruizione delle vie ferrate e dei siti di arrampicata.

4. Le dotazioni e i materiali utilizzati per la realizzazione delle infrastrutture per le vie ferrate e i siti di arrampicata sono certificati in base alla normativa vigente.



## Art. 12.

*Piano degli interventi sulla rete provinciale*

1. Il piano degli interventi sulla rete provinciale definisce le azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione della rete provinciale, ed individua, in particolare, gli interventi di ripristino, di miglioramento della percorribilità e di manutenzione della segnaletica da realizzare nel periodo di validità, con le rispettive priorità e la stima dei relativi costi.

2. Il piano degli interventi sulla rete provinciale ha validità biennale, è approvato dalla provincia, sentita la Consulta provinciale, ed è trasmesso alla Regione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

## Art. 13.

*Piano biennale degli interventi sulla rete regionale*

1. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale definisce gli interventi da realizzare nel biennio di validità sulla rete regionale ed individua le opere oggetto di finanziamento con i relativi importi di contributo sulla base delle priorità indicate nei piani degli interventi sulla rete provinciale.

2. Non sono ammessi a finanziamento singoli interventi non inclusi in uno dei piani degli interventi sulla rete provinciale.

3. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale individua inoltre gli interventi di competenza della Regione nei settori che coincidono in tutto o in parte con proprietà regionali nonché sui percorsi escursionistici, vie ferrate e siti di arrampicata di valenza regionale individuati nel piano stesso.

4. Il piano biennale degli interventi sulla rete regionale è approvato dalla giunta regionale, sentiti i pareri della Consulta regionale e della competente commissione consiliare.

5. Fatte salve le norme in materia di tutela paesaggistica ed ambientale previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'approvazione del piano biennale degli interventi sulla rete regionale costituisce autorizzazione all'esecuzione degli interventi.

## Art. 14.

*Valorizzazione delle attività escursionistiche*

1. La Regione realizza e promuove, anche attraverso il sostegno finanziario agli enti ed alle associazioni più rappresentative operanti nel settore della promozione dell'escursionismo, attività divulgative e informative nonché l'organizzazione di eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale finalizzati a promuovere la frequentazione dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale.

2. I criteri per la concessione dei contributi e la definizione delle tipologie di attività finanziabili sono individuati nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'art. 18.

## Art. 15.

*Segnaletica*

1. Per la progressione in sicurezza lungo i percorsi escursionistici inclusi nella rete regionale, è fatto obbligo di apporre apposita segnaletica direzionale unificata di tipo orizzontale e verticale, secondo le specifiche tecniche definite dalla giunta regionale con il regolamento attuativo di cui all'art. 18, nel rispetto del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. La progettazione, la posa e la manutenzione della segnaletica di cui al comma 1 è di competenza dei comuni, che possono delegarne la realizzazione alla forma associativa a cui appartengono o stipulare convenzioni per la realizzazione degli interventi con associazioni di volontariato o altri soggetti di promozione sociale.

3. I comuni nei cui territori è presente una via ferrata o un sito di arrampicata provvedono all'installazione ed all'adeguamento della segnaletica, nel rispetto delle indicazioni specifiche stabilite dalla giunta regionale e provvedono alla costante verifica circa il mantenimento in loco della segnaletica stessa.

## Art. 16.

*Divieti*

1. È fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete regionale, e in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione tesa in ogni caso a violare il divieto di cui al presente comma.

2. Ove le esigenze di modifica di destinazione d'uso sorgano a seguito di interventi progettati dai comuni, ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla provincia territorialmente competente, ai fini dell'aggiornamento della rete provinciale.

3. La violazione del comma 2 comporta l'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dal decreto legislativo n. 285/1992, nelle misure dallo stesso determinate.

4. I sentieri e le mulattiere inclusi nella rete regionale non possono essere individuati dai comuni per l'attività dei mezzi motorizzati anche in deroga alla legislazione vigente.

5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del «downhill», né possono rientrare nelle aree destinate a «bike park».

## Art. 17.

*Sanzioni amministrative*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo e di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il rispetto delle disposizioni della presente legge sono di competenza delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette che le esercitano in conformità alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e ne introitano i relativi proventi.

2. Il comune che utilizza una segnaletica difforme da quella definita dalla giunta regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

3. Chiunque danneggia la segnaletica o le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo i percorsi escursionistici della rete regionale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

4. Chiunque commette una delle infrazioni di cui ai commi 2 o 3 o disattende i divieti di cui all'art. 16 è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà delle province, dei comuni e degli enti di gestione delle aree protette nel cui territorio si è verificata la violazione di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.

## Art. 18.

*Regolamento attuativo*

1. La giunta regionale approva il regolamento attuativo della legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentito il parere della competente commissione consiliare.

## Art. 19.


*Obblighi di relazione al consiglio*

1. La giunta regionale presenta ogni tre anni alla competente commissione consiliare una relazione che descrive:

a) le attività attuate ai sensi degli articoli 7, 8, 9;

b) l'entità ed i beneficiari dei contributi erogati sia in riferimento al piano biennale degli interventi sulla rete regionale di cui all'art. 13 sia ai sensi dell'art. 14.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene inoltre informazioni da cui emerge in quale misura le attività previste dalla legge recuperano, conservano e valorizzano il patrimonio escursionistico regionale anche in riferimento allo sviluppo turistico sostenibile.



## Art. 20.

*Norma finale*

1. In fase di prima applicazione della legge, entro novanta giorni dall'approvazione del regolamento attuativo di cui all'art. 18, le province provvedono agli adempimenti previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 5 e all'art. 10, d'intesa con gli enti di gestione delle aree protette, le comunità montane, le comunità collinari e i comuni, ove assenti gli ultimi due enti, con il Club alpino italiano, con il Collegio regionale delle guide alpine e sentiti gli altri enti e associazioni interessati.

2. Le province trasmettono la rete provinciale alla Regione per l'inserimento nel catasto regionale del patrimonio escursionistico di cui all'art. 7 e la definizione della rete regionale.

## Art. 21.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011 agli oneri pari a 1.200.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB 14192 e agli oneri pari a 800.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritti nell'ambito dell'UPB DB14161, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 febbraio 2010

BRESSO

10R1173

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 13.

**Interventi a favore della pratica degli sport olimpici e paralimpici invernali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Piemonte* n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte promuove e valorizza le discipline sportive delle olimpiadi e delle paralimpiadi invernali, ne favorisce la pratica a livello agonistico ed amatoriale e ne incentiva la diffusione dell'attività giovanile.

## Art. 2.

*Destinatari*

1. La Regione favorisce l'attività delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport invernali olimpici o paralimpici.

2. Beneficiano degli interventi regionali i soggetti di cui al comma 1 che presentano i seguenti requisiti:

- a) sede legale nel territorio piemontese;
- b) stabilità dell'organico tecnico, continuità negli anni delle attività sportive, dimostrata professionalità;
- c) comprovata valenza sportiva promozionale e agonistica delle attività svolte;
- d) comprovata valenza della formazione di squadre o atleti under diciotto.

## Art. 3.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge sono definite le seguenti discipline sportive:

- a) sport invernali olimpici individuali: biathlon, bob, combinata nordica, freestyle, pattinaggio di figura, pattinaggio di velocità, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard;
- b) sport invernali olimpici di squadra: curling, hockey su ghiaccio;
- c) sport invernali paralimpici individuali: biathlon, sci alpino, sci di fondo;
- d) sport invernali paralimpici: curling in carrozzina, hockey su slittino.

## Art. 4.

*Ambiti di intervento*

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'art. 2 per:

- a) l'avviamento alla pratica sportiva non agonistica per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
- b) l'avviamento e sostegno del settore agonistico under diciotto per tutte le discipline sportive invernali olimpiche e paralimpiche;
- c) il sostegno dell'attività agonistica over diciotto per tutte le discipline invernali agonistiche, previa valutazione dei risultati agonistici raggiunti dall'atleta o dalle squadre;
- d) organizzazione di corsi di avviamento alla pratica sportiva nei giovani in età scolare e per progetti inerenti i settori giovanili.

2. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.

## Art. 5.

*Criteri per l'erogazione delle agevolazioni*

1. I contributi regionali sono concessi fino ad un massimo dell'80 per cento della spesa sostenuta.

2. La giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta con propria deliberazione un regolamento con il quale stabilisce:


- a) le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui all'art. 4;
- b) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
- c) i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa.

3. La Regione dispone verifiche, accertamenti e controlli al fine di verificare la corretta attuazione degli interventi finanziati e può, in caso di mancato rispetto degli obiettivi dichiarati, adottare gli opportuni provvedimenti fino alla revoca delle agevolazioni concesse e la conseguente restituzione delle somme erogate.

## Art. 6.

*Commissione tecnica*

1. È istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di sport una Commissione tecnica con compiti di monitoraggio e coordinamento delle attività sportive invernali, olimpiche e paralimpiche, svolte dalle associazioni, cooperative o società sportive.



2. La commissione di cui al comma 1 è così composta:
- a) un rappresentante designato dalla giunta regionale con funzioni di presidente;
  - b) due rappresentanti designati dal Consiglio regionale;
  - c) un rappresentante del Comitato olimpico nazionale italiano;
  - d) due rappresentanti del comitato regionale del Comitato italiano paralimpico;
  - e) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione italiana sport invernali;
  - f) due rappresentanti del comitato regionale della Federazione italiana sport del ghiaccio;
  - g) due rappresentanti degli enti di promozione sportiva regionali;
  - h) un rappresentante del Collegio regionale maestri di sci.

3. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale.

4. Ai componenti della commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).

#### Art. 7.

##### *Clausola valutativa*

1. La giunta regionale rende conto al consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di pratica sportiva degli sport olimpici e paralimpici invernali.

2. A tal fine la giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contiene almeno una delle seguenti informazioni:

- a) le finalità della legge programmate o perseguite;
- b) una descrizione dettagliata delle modalità operative e delle attività della Commissione tecnica;
- c) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari e degli interventi sostenuti, nonché l'entità del finanziamento;
- d) le criticità emerse nell'attuazione della legge.

3. Ogni quadriennio, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico montano delle iniziative attivate in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il contributo dato dalle iniziative agevolate al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge;
- b) l'evoluzione della pratica sportiva attribuibile all'attuazione delle iniziative, nel loro complesso e singolarmente per quelle di maggiore rilevanza;

c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia delle iniziative e del complesso di azioni adottate nel favorire la promozione e l'avviamento della pratica sportiva delle discipline olimpiche e paralimpiche invernali.

4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

#### Art. 8.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il biennio 2010-2011 alla spesa complessiva pari a euro 2.000.000,00, in termini di competenza destinata ad associazioni, cooperative o società sportive piemontesi, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18111 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

#### Art. 9.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono la normativa nazionale e le disposizioni di legge regionale vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

*Urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 18 febbraio 2010

BRESSO

10R1174

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2010, n. 1.

**Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia.**

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al B.U. n. 7/I-II del 16 febbraio 2010 / Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 16 febbraio 2010 Nr. 7/I-II Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Approvazione*

1. Ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia.

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della legge provinciale n. 3 del 2006 è approvato lo statuto del Comun general de Fascia, allegato a questa legge.

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Trentino-Alto Adige.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 10 febbraio 2010

DELLAI

(Omissis)

10R1279



LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 2.

**Modificazioni della legge sul personale della Provincia: disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili.**

(Pubblicata nel Numero Straordinario al B.U. n. 9/I-II del 4 marzo 2010 / Sodernummer zum Amtsblatt vom 4 marzo 2010 Nr. 9/I-II Bollettino ufficiale della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazione all'art. 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia)*

1. Il comma 7 dell'art. 37 della legge sul personale della Provincia è sostituito dal seguente:

«7. La Provincia e gli enti strumentali garantiscono l'integrale copertura della quota d'obbligo di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), secondo le prescrizioni derivanti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della medesima legge, regolanti il programma d'assunzione per l'inserimento lavorativo delle persone disabili. La Provincia e gli enti strumentali, anche oltre la quota d'obbligo ed al fine di effettuare celermente la sostituzione di personale disabile cessato dal servizio, promuovono, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, l'effettuazione di stage formativi e di progetti di inserimento lavorativo per le persone disabili. Per il personale insegnante di ogni ordine e grado si provvede secondo le medesime modalità di copertura della quota d'obbligo adottate dallo Stato.»

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 37-bis nella legge sul personale della Provincia*

1. Dopo l'art. 37 della legge sul personale della Provincia è inserito il seguente:

«Art. 37-bis. (Disposizioni per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili) - 1. Per favorire l'inserimento lavorativo di persone disabili in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999, non oltre il limite del 10 per cento della quota d'obbligo e con correlativo incremento oltre la quota d'obbligo di altrettante unità, per realizzare opere e attività affidate dalla Provincia, la Provincia individua le persone in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 68 del 1999 chiamate a prestare servizio presso cooperative di primo e secondo grado, con riconoscimento dei costi di carattere organizzativo ed educativo di supporto anche connessi alla situazione soggettiva del personale interessato. La Provincia, d'intesa con l'Agenzia del lavoro, verifica al massimo ogni tre anni la possibilità di reinserire nel proprio organico la persona interessata. Per questi fini la Giunta provinciale approva uno schema tipo di convenzione da stipulare con le cooperative.

2. Il comma 1 può applicarsi anche nei confronti di personale provinciale con difficoltà lavorative accertate, su disposizione di un'apposita commissione paritetica fra la Provincia e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di appartenenza.»

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010, 2011 e 2012. Alla copertura degli oneri derivanti dell'applicazione di quest'articolo si provvede mediante riduzione di pari importo e per i medesimi esercizi finanziari del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità previsionale di base 95.5.210). Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato dalla legge finanziaria provinciale.

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 marzo 2010

DELLAI

10R1280

LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 3.

**Modificazioni della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura).**

(Pubblicata nel Numero Straordinario al B.U. n. 9/I-II del 4 marzo 2010 / Sodernummer zum Amtsblatt vom 4 marzo 2010 Nr. 9/I-II Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura)*

1. Nel secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale n. 16 del 1984 la parola: «annuale» è sostituita con la parola «quinquennale».

2. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale n. 16 del 1984 è soppresso.

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984*

1. Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 è inserito il seguente:


«La fecondazione artificiale della specie equina con l'utilizzo di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, deve essere praticata dai veterinari, iscritti all'albo professionale e autorizzati ai sensi dell'art. 8, presso le stazioni di monta naturale, le stazioni di inseminazione artificiale, i centri di produzione dello sperma e i singoli allevamenti. La domanda per ottenere l'autorizzazione è accompagnata, oltre a quanto previsto dall'art. 8, anche da copia delle convenzioni per la fornitura del materiale seminale stipulate con le stazioni di monta naturale o i centri di produzione dello sperma. Nel caso di fecondazione presso i singoli allevamenti il veterinario operatore garantisce che l'origine del materiale seminale derivi da centri di produzione o da recapiti autorizzati riportando i dati sul certificato di intervento fecondativo (CIF). La commissione zootecnica provinciale di cui all'art. 11 può deliberare direttive per disciplinare la materia.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 3 marzo 2010

DELLAI

10R1281



**REGIONE VENETO**

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 1.

**Modifiche della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» e successive modifiche ed integrazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» e successive modifiche ed integrazioni*

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, le parole: «il cui presidente sia nominato dalla Giunta regionale» sono soppresse.

Art. 2.

*Modifica dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 «Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane» e successive modifiche ed integrazioni*

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio», è sostituito dal seguente:

«1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile.»

Art. 3.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

10R1212

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 2010, n. 2.

**Modifiche della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio» e successive modifiche ed integrazioni.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 8 del 26 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio» e successive modifiche ed integrazioni*

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 «Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio» è sostituita dalla seguente:

«e) il collegio sindacale è composto in conformità alle norme del codice civile.»

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 22 gennaio 2010

GALAN

10R1213

**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 2.

**Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 10 febbraio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;



Considerato quanto segue:

1. La disciplina prevista dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), ha individuato nel piano agricolo regionale (PAR) lo strumento di programmazione unitario che realizza politiche economiche agricole e di sviluppo rurale indicate nel programma regionale di sviluppo (PRS) e nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) regionale nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale e in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie (art. 2 della legge regionale n. 1/2006). Con questa scelta il legislatore regionale ha inteso perseguire una politica organica degli interventi nel settore agricolo e rurale e superare il sistema di distinti piani di settore. In coerenza con tale scelta si rende pertanto necessario modificare la disciplina della programmazione attualmente vigente nel settore faunistico venatorio al fine di ricondurre anche gli interventi a sostegno della fauna e della caccia all'interno del PAR;

2. La previsione della programmazione faunistica e venatoria in una specifica sezione del PAR comporta la necessità rivedere il contenuto della normativa di riferimento. Nella vigente normativa infatti, il piano faunistico venatorio regionale reca contenuti di pianificazione territoriale finalizzati alla realizzazione della destinazione differenziata della superficie agricola forestale a fini faunistici e venatori che, fermo restando il rispetto della normativa regionale e degli atti di programmazione territoriale ed ambientale nazionali, regionali e locali, sono parte integrante dei soli piani faunistici venatori provinciali;

3. È importante definire le competenze della Regione, delle province e degli ambiti territoriali di caccia (ATC) nella gestione della fauna e del territorio al fine di dare certezza sulle competenze e sulle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nelle attività di settore;

4. Per sollecitare un maggiore e costruttivo apporto degli esponenti delle associazioni di categoria e rappresentanti degli enti e degli organismi coinvolti nelle attività di settore, si prevede la costituzione di un organo tecnico di consultazione sulla caccia;

5. L'attività di raccolta, elaborazione e diffusione dei dati relativi all'utilizzazione del territorio a fini faunistici, alla gestione della fauna e all'attività venatoria deve essere potenziata, organizzata e resa verificabile da parte delle associazioni di categoria e della collettività. Si tratta inoltre di informazioni preziose per una programmazione consapevole da parte degli enti competenti. Per questo motivo viene costituito l'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria;

6. La grossa fauna ungulata ha assunto negli ultimi anni densità eccessive e non più sostenibili dal territorio regionale in ragione del forte impatto di queste specie sull'ambiente, sulle altre specie di fauna selvatica e sull'attività antropica presente sul territorio. I dati in nostro possesso dimostrano infatti un sensibile incremento dei danni alle produzioni agricole e ai boschi nonché una crescita notevole degli incidenti stradali dovuti all'impatto con questi animali. Le popolazioni di cinghiale, capriolo, daino, cervo e muflone devono necessariamente essere gestite in modo rinnovato con gli strumenti oggi disponibili, ma anche con strategie nuove e più efficaci come quelle previste nella presente legge. Si rende quindi necessario integrare il testo della legge con riferimenti specifici alla gestione di queste particolari specie di fauna selvatica di cui nel 1994 non si era tenuto conto in quanto specie marginali, poco diffuse e di scarso interesse venatorio. A tal fine vengono inseriti in legge il principio della gestione della fauna su tutto il territorio regionale, l'indicazione dei criteri per la definizione delle densità sostenibili, specifici strumenti di controllo per la tutela delle produzioni agricole, la revisione delle attuali procedure propedeutiche all'attività di controllo della fauna, criteri omogenei per la l'accertamento dei danni all'agricoltura;

7. La complessità della normativa vigente in materia di fauna e esercizio venatorio e la sua necessaria implicazione con regole esistenti in altri settori impone l'assegnazione delle funzioni di vigilanza a personale preparato e aggiornato su tutte le leggi e i provvedimenti di riferimento. L'intenzione di incrementare la professionalità degli addetti e l'esigenza di garantire un controllo più capillare e informato sul territorio agricolo forestale regionale hanno portato ad una revisione delle regole inerenti l'esercizio della vigilanza venatoria;

8. L'applicazione effettuata in questi anni della disposizione per l'autorizzazione del prelievo in deroga ha evidenziato la necessità di definire con legge una procedura più puntuale;

Si approva la presente legge

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è abrogato.

Art. 2.

*Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - Cultura della sicurezza.

1. La Regione Toscana promuove mediante attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, la cultura della sicurezza nei confronti di quelle attività che prevedono l'uso delle armi ed altri mezzi nell'esercizio venatorio.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici alla base del degrado del territorio, promuove lo sviluppo di specifiche iniziative, anche aventi carattere faunistico-venatorio, che favoriscano il rilancio dell'economia agricola, con particolare riguardo alle zone montane, compatibilmente con il fine di salvaguardare l'equilibrio faunistico e la biodiversità.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 3/1994*

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1994 sono abrogati.

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - Pianificazione faunistico-venatoria.

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria.

2. La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle loro effettive capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie. Per quanto riguarda le altre specie, la pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata al conseguimento della densità ottimale, alla loro conservazione e a garantirne la coesistenza con le altre specie e con le attività antropiche presenti sul territorio mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

3. Le province, nel rispetto della normativa regionale, realizzano la pianificazione faunistico venatoria mediante la destinazione differenziata del territorio.

4. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria le province articolano il proprio territorio per comprensori omogenei al cui interno individuano gli istituti e le strutture faunistico venatorie, di cui al titolo IV, necessari alla massima valorizzazione del territorio.

5. Una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinata alla protezione della fauna selvatica.



6. Nelle percentuali di cui al comma 5, sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre norme, sia vietata l'attività venatoria nonché i territori di cui all'art. 6-bis, comma 4, lettere a), b), c), le zone di rispetto venatorio previste nel piano faunistico venatorio provinciale e di dimensioni superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata di cui all'art. 25.

7. La superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale.

8. In ogni comprensorio, la parte di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli istituti e delle strutture di cui all'art. 6-bis, comma 4, e non soggetta ad altra destinazione, è destinata alla caccia programmata ed è gestita dagli ambiti territoriali di caccia (ATC). Uno stesso ATC può appartenere a comprensori contigui di province diverse purché siano garantite forme di gestione unitaria.

9. I dati relativi all'estensione della superficie agrosilvo-pastorale delle province sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e sono aggiornati sulla base dei censimenti generali.»

#### Art. 6.

*Inserimento dell'art. 6-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. – Comprensorio.

Il comprensorio rappresenta la base territoriale e organizzativa per la programmazione faunistico-venatoria e per la formulazione dei programmi di gestione ed è individuato nel piano faunistico venatorio provinciale.

2. Il comprensorio ha dimensioni sub-provinciali fatti salvi i casi in cui il territorio agro-silvo-pastorale in una provincia sia particolarmente ridotto.

3. Il comprensorio può comprendere aree omogenee di due o più province contigue, ma non può comprendere solo una parte del territorio di un comune.

4. All'interno del comprensorio le province individuano:

- a) le zone e le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le aziende faunistico venatorie;
- f) le aziende agrituristico venatorie;
- g) le aree addestramento e allenamento dei cani;
- h) le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;
- i) le aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole;
- j) tutte le ripartizioni del territorio necessarie per l'organizzazione del prelievo venatorio;
- k) i parchi nazionali e le aree protette di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale).»

#### Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - Programmazione regionale

1. Nel piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura di sviluppo rurale), sono definiti gli obiettivi generali le strategie di intervento per la gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione delle fauna alla caccia programmata nonché i criteri generali ungulati, i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna, per la prevenzione e per il risarcimento danni in favore degli imprenditori agricoli per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi.

2. Nel PAR sono previste risorse per la realizzazione di progetti di valorizzazione del territorio, per l'incremento della fauna e per il ripristino degli equilibri naturali anche in applicazione dell'art. 15, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

3. La deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR provvede alla ripartizione finanziaria delle risorse disponibili come segue:

a) nella misura del 10 per cento a favore delle province per la tutela delle produzioni agricole;

b) nella misura del 3 per cento a favore dei comuni per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

c) nella misura del 6 per cento a favore delle province per l'esercizio delle funzioni attribuite;

d) nella misura del 65,5 per cento a favore delle province per il perseguimento degli obiettivi gestionali programmati e per la realizzazione di progetti di cui al comma 2. Almeno il 30 per cento delle risorse è destinato ad interventi sul territorio a caccia programmata che devono essere realizzati attraverso gli ATC;

e) nella misura del 2,5 per cento a favore delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale in proporzione della rispettiva documentata consistenza associativa a livello regionale per le proprie attività e iniziative istituzionali. Il 15 per cento di tali risorse è ripartito in parti uguali fra le associazioni;

f) nella misura del 13 per cento per iniziative di interesse regionale in favore dell'ambiente e della fauna e per l'espletamento dei compiti propri della Regione.

4. Per garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi programmati la Regione prevede all'interno del PAR sistemi di premialità e sanzionatori.

5. Sono finalizzate al raggiungimento delle finalità della presente legge tutte le risorse rimosse a titolo di contributo per l'esercizio della caccia in mobilità di cui all'art. 13-ter e di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio di cui alla legge regionale 15 maggio 1980 n. 54 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), alla legge 2 dicembre 1993, n. 90 (Provvedimenti in materia di tributi regionali) e allegato tariffe.»

#### Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - Piani faunistico venatori provinciali.


1. Le province, nel rispetto del PAR e degli atti di pianificazione territoriale ed ambientale, nazionali, regionali e locali, sentiti i comuni, le comunità montane e gli ATC, entro centottanta giorni dall'approvazione del PAR, approvano il piano faunistico venatorio provinciale e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale che procede a verificarne la rispondenza con gli obiettivi del PAR. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza del piano faunistico venatorio provinciale con gli obiettivi del PAR la provincia interessata deve adeguarsi entro il termine di sessanta giorni.

2. In caso di mancata approvazione del piano faunistico venatorio o di mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1, la provincia è esclusa dalla ripartizione delle risorse regionali e la Regione è autorizzata ad esercitare il potere sostitutivo di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

3. Il piano faunistico venatorio provinciale ha validità corrispondente a quella del PAR.

4. Il piano faunistico venatorio provinciale, oltre a realizzare la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale di competenza, individua gli obiettivi, le strategie di intervento e le risorse necessarie.

5. Il piano provinciale può contenere eventuali richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia ai sensi dell'art. 18, comma 2, della l. 157/1992 così come indicati nel calendario venatorio regionale.»



## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 9 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - Piano annuale di gestione.

1. Le province, entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PAR, approvano il piano annuale di gestione e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale. Qualora venga riscontrata la mancata corrispondenza con i contenuti della suddetta deliberazione regionale la provincia deve adeguarsi entro trenta giorni.

2. La mancata approvazione del piano annuale di gestione o il suo mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1 esclude la provincia dalla ripartizione delle risorse regionali.

3. Il piano annuale specifica gli obiettivi e gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, individua i soggetti attuatori e le risorse necessarie. Il piano annuale di gestione dà atto dell'avvenuta trasmissione, anche in via informatica, dei dati faunistici della precedente programmazione annuale.

4. Le province presentano, unitamente al piano annuale di cui al comma 1, il piano per la gestione degli ungulati e una relazione tecnica sull'attività svolta, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori, sulle attività svolte ai sensi dell'art. 28-bis, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate.

6. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché al fine di favorire la gestione integrata del PAR, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione.»

## Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 10 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria.

1. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria al fine di supportare l'attività di pianificazione e di programmazione.

2. L'Osservatorio assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi a destinazione e utilizzazione a fini faunistico venatori del territorio regionale, danni alle produzioni agricole, impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, immissioni, censimenti, stime, abbattimenti e azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, miglioramenti ambientali, attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le finalità di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento.

4. L'Osservatorio assicura l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni raccolte almeno una volta l'anno.

5. La raccolta, l'elaborazione e la comunicazione dei dati avvengono nel rispetto degli standard informativi ed informatici previsti dalla normativa regionale in materia.»

## Art. 11.

*Inserimento dell'art. 10-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 10 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - Commissione consultiva regionale.

1. È istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale.

2. La Commissione formula proposte ed esprime pareri in ordine:

a) alla normativa in materia di gestione faunistica del territorio e attività venatoria;

b) alle iniziative di programmazione faunistico venatoria;

c) al programma annuale delle attività dell'osservatorio di cui all'art. 10;

d) agli ulteriori argomenti proposti dal presidente.

3. La Commissione è composta dal Presidente della Giunta regionale o un suo delegato che la presiede, da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio regionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione, da un rappresentante designato dall'Unione delle province italiane (UPI) Toscana e da un rappresentante degli ATC.

4. La Commissione è nominata dal Presidente della Giunta regionale previa designazione da parte delle organizzazioni e associazioni di cui al comma 3.

5. La Commissione resta in carica per la durata della legislatura e si riunisce su convocazione del Presidente della Giunta regionale o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri per l'amministrazione regionale.»

## Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 11 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - Gli ambiti territoriali di caccia.

1. Negli ambiti territoriali di caccia (ATC) l'esercizio venatorio si svolge in forma programmata.

2. Gli ambiti territoriali di caccia hanno dimensioni subprovinciali.

3. I confini territoriali e la denominazione degli ATC sono individuati nel piano faunistico venatorio provinciale.

4. Nel caso di ATC interessanti il territorio di due o più province contigue, anche appartenenti a regioni confinanti, l'individuazione e la denominazione deve essere preceduta da apposito accordo tra gli enti interessati.

5. La gestione degli ATC è affidata ad appositi comitati di gestione i cui compiti, finalizzati al perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale, sono definiti all'art. 12.

6. Il comitato di gestione è composto, per il 60 per cento in misura paritaria, dai rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento di rappresentanti degli enti locali.


7. I componenti del comitato di gestione sono nominati dalla provincia.

8. I componenti del comitato di gestione di cui al comma 4, sono nominati dalla provincia maggiormente interessata territorialmente che provvede anche alla gestione.

9. La provincia esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività dell'ATC e può impartire specifiche direttive.

10. I confini degli ATC sono delimitati da tabelle conformi alle prescrizioni di cui all'art. 26.

11. Con regolamento regionale sono indicati criteri per l'individuazione e il funzionamento degli ATC e per la nomina dei comitati di gestione.»



## Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - Attività dell'ATC.

1. Per il perseguimento delle finalità gestionali previste nel piano faunistico venatorio provinciale l'ATC svolge le seguenti attività:

a) decide, nel rispetto di quanto disposto dalle norme regionali, in ordine all'accesso all'ATC dei cacciatori richiedenti;

b) predispone programmi di intervento, anche mediante progetti finalizzati, per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ATC, attraverso adeguati censimenti, documentando anche cartograficamente gli interventi di miglioramento degli habitat;

c) determina il quantitativo di selvaggina da immettere, il numero dei capi prelevabili, prevedendo eventuali limitazioni ed azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Tali forme di razionalizzazione del prelievo venatorio, aperte a tutti gli iscritti all'ATC, sono realizzate in territori delimitati riferibili a zone con specifiche caratteristiche ambientali o faunistiche ed alle aree di cui all'art. 23;

d) svolge i compiti relativi alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

e) predispone programmi di miglioramento ambientale comprendenti coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, il ripristino di zone umide e fossati, la differenziazione delle colture, l'impianto di siepi, cespugli e alberature, l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e alla salvaguardia della fauna selvatica;

f) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale e può richiedere modifiche e integrazioni al piano stesso;

g) determina ed eroga, secondo le indicazioni contenute nel PAR, i contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e i contributi per interventi tesi alla prevenzione dei danni stessi;

h) organizza forme di collaborazione dei cacciatori per il raggiungimento delle finalità programmate;

i) propone alla provincia l'istituzione e la regolamentazione di zone di rispetto venatorio;

l) esercita ogni altra attività di gestione del territorio a fini faunistici e di organizzazione del prelievo venatorio funzionale al perseguimento degli obiettivi programmati.

2. Per realizzare quanto previsto al comma 1, lettere b), e) e g), l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

3. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun ATC predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento provinciale. La provincia provvede a finanziare i predetti progetti. La provincia esamina la rispondenza fra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell'interesse dell'amministrazione.»

## Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - Controllo sostitutivo.

1. In caso di mancato o inadeguato svolgimento delle attività di cui all'art. 12, la provincia diffida il comitato di gestione a provvedere entro sessanta giorni. Qualora il comitato di gestione non adempia entro il termine previsto, la provincia provvede direttamente.»

## Art. 15.

*Inserimento dell'art. 13-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art.13-bis. - Indice di densità venatoria.

1. Il regolamento regionale determina un indice di densità venatoria minimo regionale da applicarsi per ciascun ATC, che non può in alcun caso essere in contrasto con quanto stabilito all'art. 14, comma 3, della legge n. 157/ 1992.».

## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 13-ter nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 13-bis della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 13-ter. - Accesso agli ATC.

1. In ogni ATC è garantito l'accesso ad un numero di cacciatori determinato sulla base dell'indice di densità di cui all'art. 13-bis.

2. Ogni cacciatore ha diritto ad un proprio ATC denominato, una volta accordata l'iscrizione, ATC di residenza venatoria.

3. L'ATC può ammettere un numero di cacciatori superiore a quello risultante dall'applicazione dell'indice di densità venatoria, purché siano accertate, mediante stime, modificazioni positive delle popolazioni animali selvatiche. Tali decisioni sono comunicate alla provincia e alla competente struttura della Giunta regionale.

4. I cacciatori aventi diritto all'accesso sono tenuti al versamento di una quota di iscrizione all'ATC decisa dai comitati di gestione entro il tetto massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'espletamento volontario delle attività di cui all'art. 12, comma 1, lettera h), può essere considerato condizione necessaria per la riconferma dell'iscrizione all'ATC medesimo oppure costituire titolo per l'eventuale recupero di parte della quota di iscrizione versata.

6. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità di accesso agli ATC dei cacciatori residenti e non residenti in Toscana anche attraverso la mobilità venatoria.

7. I cacciatori non residenti in Toscana possono avvalersi della mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua definita con deliberazione della Giunta regionale.».

## Art. 17.

*1. Dopo l'art. 13-ter della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:*

«Art. 13-quater. - Coordinamento degli ATC.

1. Al fine di armonizzare l'attività degli ATC su tutto il territorio regionale e per garantire la piena funzionalità dei comitati di gestione, la competente struttura della Giunta regionale convoca periodicamente i presidenti degli ATC e un rappresentante dell'UPI.».

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 3/1994*


1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. La provincia provvede all'istituzione di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel rispetto del regolamento regionale.».

## Art. 19.

*Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «in attuazione del piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9» sono soppresse.



2. Il comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«6. La provincia determina il perimetro delle aree da vincolare per gli scopi di cui ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione che deve essere pubblicata mediante affissione all'albo pretorio della provincia e dei comuni territorialmente interessati e notificata alle aziende agricole presenti sul territorio. Le medesime procedure si applicano anche in caso di modifica del perimetro delle aree da vincolare.»

3. Al comma 7 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «di cui all'art. 9, quarto comma, lett.e») sono sostituite dalle seguenti: «contenute nel regolamento regionale».

4. Al comma 8 dell'art. 15 della legge regionale n. 3/1994 la parola: «Regione» è sostituita dalla seguente «provincia».

#### Art. 20.

##### *Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

#### Art. 21.

##### *Inserimento dell'art. 17-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis. - Zone di rispetto venatorio.

1. La provincia, su proposta degli ATC, può istituire zone di rispetto venatorio per l'attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all'art. 12, comma 1, lettera e).

2. Nelle zone di rispetto venatorio la provincia può consentire la caccia agli ungulati con il metodo della caccia di selezione e da appostamento.

3. Le superfici interessate dalle zone di rispetto venatorio sono escluse dalla quota di territorio di cui all'art. 6, comma 5, nel caso abbiano durata inferiore a quella del piano faunistico venatorio provinciale e siano di superficie inferiore a 150 ettari.

4. Le zone di rispetto venatorio sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell'art. 26, che recano la scritta «Zona di rispetto venatorio - divieto di caccia». La segnaletica di cui sopra è integrata dall'indicazione delle attività vietate o limitate posta sulle principali vie o punti di accesso alla zona di rispetto venatorio.

5. Le zone di rispetto venatorio sono istituite con le modalità di cui all'art. 15, commi 6, 7 e 8, su terreni idonei alla realizzazione degli scopi di cui al comma 1 e non suscettibili di danni gravi alle produzioni agricole.

6. Per la gestione delle zone di rispetto venatorio l'ATC si avvale prioritariamente dei proprietari e conduttori dei fondi rustici compresi nel territorio di competenza e degli agricoltori, singoli e associati, con i quali può stipulare apposite convenzioni.»

#### Art. 22.

##### *Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. La provincia rilascia le autorizzazioni relative all'istituzione dei centri privati entro i limiti e nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento regionale. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica sono finalizzati alla produzione di specie selvatiche da utilizzare a fini di ripopolamento, devono essere localizzati in ambienti agroforestali idonei alle specie oggetto di allevamento e devono avere dimensioni tali da assicurare il soddisfacimento delle esigenze biologiche dei selvatici.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«2-bis. I capi prodotti nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, prima dell'immissione nel territorio regionale, devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento forniti dalla provincia e delle certificazioni sanitarie necessarie.»

3. Il comma 8 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.»

#### Art. 23.

##### *Modifiche all'art. 20 della legge regionale 3/1994*

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale, l'istituzione di aziende faunistico venatorie.»

2. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «territorio circostante.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Le aziende faunistico venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e di elevata potenzialità faunistica.»

3. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Le aziende faunistico venatorie sono istituite con riferimento alla fauna acquatica nelle zone umide e vallive, nonché alla tipica fauna regionale appartenente alle specie coturnice, lepre, pernice rossa, starna e fagiano.»

4. Il comma 4 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

5. Il comma 8 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. Nelle aziende faunistico venatorie l'attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo piani di assestamento e di prelievo elaborati dalle aziende stesse e approvati dalle province. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto della presente legge con l'esclusione del limite di cui all'art. 28, comma 3, ultimo capoverso.»

6. Dopo il comma 8 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«8-bis. La provincia può autorizzare, al di fuori del periodo di caccia, il controllo ai sensi dell'art. 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.»

7. Al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «predisposti con le modalità e ai sensi dei criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7» sono soppresse.

8. Dopo il comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende faunistico-venatorie.»

#### Art. 24.

##### *Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 3/1994*


1. Il comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Su richiesta dei soggetti interessati, la provincia può autorizzare, regolamentandola, entro i limiti fissati dal piano faunistico venatorio provinciale e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento regionale l'istituzione di aziende agrituristico-venatorie.»

2. Il comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. La superficie minima per il rilascio dell'autorizzazione di azienda agrituristico-venatoria è di 100 ettari.»

3. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.



4. Il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«7. Nelle aziende agriturismo-venatorie è consentito per tutta la stagione venatoria, ad eccezione dei giorni di martedì e di venerdì, l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento con l'esclusione dei limiti di cui all'art. 28, comma 3, ultimo capoverso.»

5. Dopo il comma 7 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«7-bis. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del titolare in tutti i periodi dell'anno. Le specie ungulate devono essere immesse in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali.»

6. Il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«8. La provincia, previa intesa con il titolare dell'autorizzazione e con l'ATC, può approvare piani di prelievo degli ungulati, delle specie predatrici e opportuniste da attuare nel corso della stagione venatoria. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'art. 37, nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.»

7. Al comma 10 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «predisposti con le modalità e con i criteri contenuti negli indirizzi regionali di cui all'art. 7» sono soppresse.

8. Il comma 12 dell'art. 21 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«12. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aziende agriturismo-venatorie.»

#### Art. 25.

##### *Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «ai sensi del precedente art. 9,» sono sostituite dalla seguente: «provinciale».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «tenuto conto degli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7» sono soppresse.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«5-bis. La provincia può autorizzare il controllo ai sensi dell'art. 37 nei confronti di specie ungulate, predatrici o concorrenti.»

4. Al comma 7-bis dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «pernice rossa» sono aggiunte le seguenti: «anatra germanata».

5. Il comma 7-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«7-ter. Nelle aree addestramento, allenamento e gare per cani con abbattimento ricadenti all'interno di aziende agriturismo-venatorie può essere utilizzata anche fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cinghiale e lepre. L'immissione deve essere effettuata in aree recintate in modo da impedire la fuoriuscita degli animali e deve riguardare soggetti dello stesso sesso.»

6. Dopo il comma 7-ter dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«7 quater. Fuori dal periodo di caccia aperta nelle aree di cui al comma 7-bis, l'abbattimento può essere effettuato in superfici non superiori a 15 ettari non confinanti, fatta eccezione per le aziende agriturismo-venatorie all'interno delle quali possono essere individuate aree di abbattimento di superficie non superiore a 50 ettari a corpo, non confinanti fra loro, per una superficie massima di 100 ettari. I soggetti devono essere immessi immediatamente prima dell'utilizzazione, muniti di anello o contrassegno di riconoscimento di colore arancione.»

7. Dopo il comma 9 dell'art. 24 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunta il seguente:

«9-bis. Con regolamento regionale sono indicati criteri e modalità di autorizzazione e gestione delle aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.»

#### Art. 26.

##### *Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «all'art. 9 comma 4 lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 6, comma 5».

2. Il comma 7 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«7. Il conduttore o il proprietario che intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare alla provincia richiesta motivata entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio provinciale.»

3. Al comma 8 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «negli indirizzi regionali di cui al precedente art. 7 comma 2 lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «nel regolamento regionale.»

4. Al comma 9 dell'art. 25 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «dell'art. 9 comma 4 lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 6, comma 5.»

#### Art. 27.

##### *Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Le tabelle di segnalazione prescritte ai sensi della presente legge, devono avere le dimensioni di centimetri 20 per centimetri 30. Le tabelle recano scritta nera su fondo bianco e sono collocate su tutto il perimetro dei territori interessati e lungo le strade che li attraversano, fatta eccezione per le strade vicinali e poderali, su pali o alberi tinteggiati di bianco. Nel caso di utilizzo di alberi le tabelle sono appese con fascette di plastica.»

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 8 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «previa riconsegna di quello dell'annata precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente» sono soppresse.

2. Al comma 10 dell'articolo, 28 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «e inviano alla Giunta regionale i tesserini da questa richiesti per la redazione delle statistiche e dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «e l'elenco dei cacciatori che non hanno riconsegnato il tesserino della passata stagione venatoria e li inviano alla provincia.»

3. Al comma 11 dell'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «non è consentito.» sono aggiunte le seguenti: «Tali indicazioni possono essere sostituite da elenchi o cartografie inserite nel sito web della provincia, di cui si specifica l'indirizzo nel calendario venatorio provinciale.»

#### Art. 29.


##### *Inserimento dell'art. 28-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 28-bis. - Gestione faunistico venatoria degli ungulati.

1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.

2. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge le province determinano le densità sostenibili di cui al comma 1, sentiti gli ATC e le organizzazioni professionali agricole. Fino alla determinazione delle densità di cui al comma 1, la densità regionale è fissata, per il cinghiale, a 2,5 soggetti ogni cento ettari.



3. Le province adottano piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 2, entro il 31 maggio di ogni anno.

4. Nelle aree in cui la presenza del cinghiale e degli altri ungulati non è compatibile con lo svolgimento delle attività agricole le province adottano forme di gestione non conservative delle specie. Le province predispongono programmi di gestione e di controllo avvalendosi, per la loro attuazione, dei proprietari e conduttori dei fondi ovvero dei cacciatori di selezione, delle squadre di caccia al cinghiale e dei cacciatori abilitati ai sensi dell'art. 37.

5. Durante la stagione venatoria, nelle aree di cui all'art. 6-bis, comma 4, lettere a), b), c), d) e g) le province adottano piani di cattura o di abbattimento degli ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili di cui al comma 1.

6. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla legge regionale n. 49/1995, l'ente gestore adotta piani di gestione degli ungulati che tengono conto delle densità sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la provincia interviene ai sensi dell'art. 37.

7. Qualora le forme ordinarie di gestione degli ungolati non consentano di raggiungere o di mantenere le densità sostenibili di cui al comma 2, con conseguente incremento dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi, le province approvano e realizzano piani straordinari di gestione dandone comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale.

8. In caso di mancato esercizio da parte di una provincia delle funzioni di cui al comma 7, la Regione esercita il potere sostitutivo di cui alla legge regionale n. 53/2001.

9. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per la caccia al cinghiale e per il prelievo selettivo degli altri ungulati, i criteri per l'abilitazione dei cacciatori all'esercizio della caccia agli ungulati e le modalità di accertamento dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 8.»

#### Art. 30.

##### *Inserimento dell'art. 28-ter nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 28-bis della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 28-ter. - Indennizzo dei danni causati dagli ungulati.

1. Ai responsabili delle aree sottoposte a divieto di caccia, delle aree protette di cui alla legge regionale n. 49/1995 ovvero di tutte le strutture pubbliche o private che non abbiano posto in essere i programmi di gestione e di controllo degli ungulati, predisposti o indicati dalla provincia, lo stesso ente può imputare l'indennizzo dei danni causati dalle specie selvatiche suddette entro la fascia di 200 metri circostanti i loro confini.»

#### Art. 31.

##### *Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione di cui al comma 1, ha sede presso la provincia che la nomina e rimane in carica per quattro anni.»

2. Alla lettera e) del comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «pronto soccorso» sono aggiunte le seguenti: «e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio».

3. Il comma 12 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«12. Con regolamento regionale sono indicate le modalità per lo svolgimento dell'esame di abilitazione all'esercizio venatorio e dell'esame di abilitazione alla caccia di selezione.»

4. Dopo il comma 12 dell'art. 29 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«12-bis. Le province garantiscono almeno una sessione d'esame all'anno per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e dell'abilitazione alla caccia di selezione. Le province garantiscono altresì una volta all'anno la possibilità di perseguire le altre abilitazioni venatorie previste dalla normativa vigente.»

#### Art. 32.

##### *Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 3/1994*

1. I commi 9, 11 e 12 dell'art. 30 della legge regionale n. 3/1994 sono abrogati.

#### Art. 33.

##### *Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 3/1994*

1. La lettera h) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«h) commerciare fauna selvatica morta, fatta eccezione per quella proveniente da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;».

2. La lettera q) del comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«q) produrre, vendere e detenere trappole e tagliole atte alla cattura della fauna selvatica; l'uso di trappole selettive è consentito unicamente per gli interventi autorizzati dalla provincia in tutti gli istituti faunistici, faunistico venatori e allevamenti da parte del personale di vigilanza di cui all'art. 51, comma 1, dei proprietari e conduttori degli allevamenti e da altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 37, purché autorizzati dalla provincia;».

#### Art. 34.

##### *Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 6 dell'art. 33 della legge regionale 3/1994 le parole: «, e comunque a distanza inferiore a m. 300 da aree innevate.» sono soppresse.

#### Art. 35.

##### *Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«6-bis. I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 78, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. I (Norme per il governo del territorio).».

#### Art. 36.


##### *Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini del controllo delle popolazioni di fauna selvatica, le province utilizzano i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici come definiti dall'ISPRA.».

2. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«3. Spetta alle province, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2-bis, motivare e autorizzare piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalle province con la presenza diretta di un'agente di vigilanza di cui all'art. 51 e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani le province possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'art. 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.».



3. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«4-bis. Sono abilitati all'abbattimento delle specie storno (*Sturnus vulgaris*), tortora orientale dal collare (*Streptopelia decaocto*) e piccione di città (*Columba livia* forma domestica), qualora autorizzato dalla provincia per la tutela della produzione agricola e zootecnica, i cacciatori che hanno frequentato appositi corsi della durata di almeno due ore per specie organizzati dalla provincia.»

4. Dopo il comma 4-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«4-ter. I cacciatori che hanno superato l'esame per l'abilitazione alla caccia di selezione e i cacciatori di cinghiale iscritti nei registri provinciali sono equiparati ai cacciatori di cui al comma 4, per le specie di riferimento. Le abilitazioni rilasciate dalle province ai sensi del comma 4, sono valide su tutto il territorio regionale.»

5. Dopo il comma 4-ter dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«4-quater. La provincia per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'art. 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali.»

6. Dopo il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«6-bis. Le province possono predisporre piani di controllo del piccione di città (*Columba livia* forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole.»

7. Dopo il comma 6-bis dell'art. 37 della legge regionale n. 3/1994 è aggiunto il seguente:

«6-ter. I capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).»

#### Art. 37.

##### *Sostituzione dell'art. 37-bis della legge regionale n. 3/1994*

1. L'art. 37-bis della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 37-bis. - Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della dir. 79/409/CEE.

4. Nel corso della stagione venatoria le deroghe di cui all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici sono consentite, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della dir. 79/409/CEE, esclusivamente per le ragioni indicate all'art. 9, comma 1 della dir. 79/409/CEE, in conformità all'art. 19-bis della legge n. 157/1992.

2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9, comma 1, della dir. 79/409/CEE.»

#### Art. 38.

##### *Inserimento dell'art. 37-ter nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 37-bis della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 37-ter. - Procedure per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE.

1. La Giunta regionale adotta la deliberazione per il prelievo venatorio in deroga, sentito l'ISPRA oppure, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale.

2. L'ISPRA oppure, se istituito, l'istituto faunistico riconosciuto a livello regionale è individuato quale autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della dir. 79/409/CEE sono realizzate.

3. La deliberazione della Giunta regionale di applicazione delle deroghe si applica per i periodi determinati e deve indicare:

- a) le specie oggetto del regime di deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati;
- c) le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo per l'esercizio della deroga;
- d) il numero di capi giornalmente e complessivamente prelevabili di ciascuna specie;
- e) i soggetti abilitati al prelievo, individuati d'intesa con gli ATC;
- f) i controlli, le forme e gli organi incaricati della vigilanza;
- g) ogni altra prescrizione necessaria per una puntuale disciplina dell'esercizio della deroga.

4. La deliberazione di applicazione delle deroghe è articolata per ATC.»

#### Art. 39.

##### *Inserimento dell'art. 37 quater nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 37-ter della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 37-quater. - Procedure specifiche per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE.

1. La Giunta regionale adotta le deliberazioni per il prelievo in deroga per perseguire le finalità specificate all'art. 9, comma 1, lettera a), della dir. 79/409/CEE previa richiesta delle province interessate.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, le province interessate, con proprio atto, inviano alla competente struttura della Giunta regionale le eventuali richieste.

3. La richiesta di cui al comma 2, deve contenere:

- a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
- b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessario procedere ad un prelievo in deroga;
- c) l'indicazione precisa delle zone e dei periodi in cui effettuare il prelievo in deroga.

4. Nel caso di richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle coltivazioni agricole devono essere specificate:

- a) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati l'anno precedente;
- b) la localizzazione dei danni;
- c) il periodo di concentrazione dei medesimi;
- d) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione e controllo.

5. La Giunta regionale, verificata la sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente, provvede ad approvare la deliberazione di cui all'art. 37-ter.»

#### Art. 40.

##### *Inserimento dell'art. 37-quinquies nella legge regionale n. 3/1994*


1. Dopo l'art. 37-quater della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 37-quinquies. - Condizioni e limitazioni per l'attuazione delle deroghe di cui all'art. 9 della dir. 79/409/CEE.

1. Le deliberazioni per il prelievo venatorio in deroga non possono avere ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

2. La Giunta regionale può modificare o sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

3. I prelievi effettuati in applicazione dei provvedimenti di deroga sono indicati sul tesserino venatorio regionale.



4. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'ISPRA, alle competenti commissioni parlamentari e al Consiglio regionale, una relazione sull'attuazione delle deroghe in cui sono indicati anche i dati di prelievo derivanti dalla lettura sistematica dei tesserini venatori consegnati dai cacciatori.».

## Art. 41.

*Abrogazione del titolo VI della legge regionale n. 3/1994*

1. Il titolo VI della legge regionale n. 3/1994 è abrogato.

## Art. 42.

*Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 3/1994*

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«*e*) il personale appartenente ai corpi di polizia municipale, le guardie giurate e le guardie forestali e campestri delle comunità montane;»

2. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 è sostituita dalla seguente:

«*f*) le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 e le guardie ambientali volontarie di cui alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) purché in possesso dell'attestato di cui all'art. 52;».

3. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 dopo le parole: «pubblica sicurezza» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «purché adeguatamente preparate sulla normativa di riferimento.».

4. La lettera *h*) del comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 3/1994 è abrogata.

5. Il comma 4 dell'art. 51 è sostituito dal seguente:

«4. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie di cui al comma 1, lettera *f*).».

## Art. 43.

*Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 3/1994*

1. Il comma 4 dell'art. 52 della legge regionale n. 3/1994 è sostituito dal seguente:

«4. L'esame è svolto davanti ad apposita commissione nominata dalla provincia e composta da sei esperti nelle materie di cui al comma 3, dei quali tre designati dalla provincia, di cui uno con funzioni di presidente, uno designato dalle associazioni venatorie, uno dalle associazioni di protezione ambientale e uno designato dalle associazioni agricole. Per la designazione le associazioni forniscono alla provincia una terna di esperti nelle materie d'esame.».

## Art. 44.

*Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 3/1994*

1. Al comma 2 dell'art. 63 della legge regionale n. 3/1994 le parole: «, nel rispetto delle disposizioni del Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 9» sono soppresse.

## Art. 45.

*Inserimento dell'art. 63-bis nella legge regionale n. 3/1994*

1. Dopo l'art. 63 della legge regionale n. 3/1994 è inserito il seguente:

«Art. 63-bis. - Norma finanziaria.

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite nel PAR in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con le disposizioni di cui all'art. 7.

2. Agli oneri relativi all'attuazione dell'art. 10, stimati in € 125.000,00 per il 2010 e per il 2011, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 551 "Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti" del bilancio di previsione 2010 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2009 - 2011.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

## Art. 46.

*Norma transitoria*

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo Unico dei regolamenti di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, cessano di avere applicazione le norme della deliberazione del Consiglio regionale 12 luglio 1994, n. 292 (Indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria).

3. Le disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del titolo VI della legge regionale n. 3/1994, restano in vigore fino all'approvazione del piano agricolo regionale (PAR) di cui all'art. 7 della medesima legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.

(*Omissis*).

**10R1327**

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 2010, n. 3.

**Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 - (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 6 del 10 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 5 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

1. Il calendario venatorio contiene le disposizioni relative ai tempi, alle specie, ai luoghi e ai modi di caccia, pertanto nelle sue previsioni è necessario tener conto delle esigenze socio economiche ed ambientali. Il prelievo venatorio costituisce un'attività fortemente impattante con la realtà rurale e necessita di regole certe, al passo con i tempi e rispondenti alle attuali esigenze di sicurezza nell'esercizio venatorio, di contenimento delle popolazioni di ungulati e di tutela delle coltivazioni agricole;



2. L'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia nel territorio a caccia programmata deve necessariamente svolgersi nel rispetto dei limiti temporali e spaziali indicati dalla legge, ma deve anche tener conto delle attività agricole in atto nel periodo di riferimento. È quindi importante, anche ai fini di un migliore controllo del territorio consentire a tutti i cacciatori la possibilità di svolgere tale attività negli ambiti territoriali di caccia (ATC) a cui sono iscritti ad esclusione delle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento;

3. La fauna selvatica migratoria è particolarmente sensibile ai mutamenti climatici ed ambientali ed è per questo che le precauzioni e i controlli funzionali alla tutela di queste specie devono essere potenziati;

4. L'esigenza di contenimento delle popolazioni di fauna ungulata, sempre più numerose ed impattanti sull'ambiente e sulle attività antropiche, prima fra tutte l'agricoltura, richiede l'allungamento del periodo di caccia al cinghiale e la necessità di aumentare le giornate di caccia finalizzate al completamento dei piani di abbattimento in selezione. Un rafforzato impegno nel controllo numerico dei cinghiali e delle altre specie ungulate non può però prescindere da adeguate regole di sicurezza come l'obbligo di indossare giubbotti ad alta visibilità e un'adeguata formazione sul comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Si approva la presente legge

#### Art. 1.

##### *Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 20/2002*

1. Al comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), le parole: «l'attività venatoria è consentita» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite».

#### Art. 2.

##### *Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 20/2002*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 20/2002 è inserito il seguente:

«7-bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.».

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 20/2002*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 20/2002 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - Sicurezza nell'esercizio venatorio.

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.».

#### Art. 4.

##### *Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 20/2002*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - Allenamento ed addestramento dei cani.

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'art. 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994 n. 588, anche se prive di tabellazione.».

#### Art. 5.

##### *Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 20/2002*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina

migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'art. 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 20/2002 dopo le parole: «capi di stanziale» sono aggiunte le seguenti: «e di beccaccia».

#### Art. 6.

##### *Sostituzione dell'art. 6-bis della legge regionale n. 20/2002*

1. L'art. 6-bis della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«6-bis. - Tesserino provinciale per la caccia di selezione ai cervidi e bovidi.

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'art. 6.».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 20/2002*

1. Il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«5. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è consentita la caccia al cinghiale, anche in caso di terreno coperto da neve, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi ed i giorni di caccia.».

2. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 20/2002 è sostituito dal seguente:

«6. Nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all'art. 30, comma 6, della legge regionale n. 3/1994, le province predispongono, a partire dal 1° agosto fino al 15 marzo di ogni anno, forme di prelievo sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo. In assenza del piano di assestamento provinciale sono autorizzati dalla provincia stessa, nelle aziende faunistico-venatorie, piani di assestamento presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche nel caso di terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto - terza domenica di settembre e 1° febbraio - 15 marzo il prelievo è consentito per cinque giorni la settimana escluso il martedì e il venerdì.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.

(Omissis).

10R1328



**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2010, n. 1.

**Modificazione della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).***(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 5 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 42, comma 1*

Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio regionale è composto da trenta membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.»

Art. 2.

*Modificazione dell'art. 67, comma 2*

Il comma 2 dell'articolo 67 della legge regionale n. 21/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale è composta dal Presidente e da un numero di assessori non superiori ad otto, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 gennaio 2010

LORENZETTI

**10R1200**

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2010, n. 2.

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.***(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 5 gennaio 2010)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Recepimento*

1. All'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

Art. 2.

*Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale*

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso l'Ufficio centrale regionale, di cui all'art. 8 della legge n. 108/1968, sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione delle candidature di cui al comma 2 è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali da parte del candidato Presidente, dall'accettazione del collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonché dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

4. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i.

5. La candidatura alla carica di Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.


6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all'art. 8 della legge n. 108/1968, l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 43/1995.

8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 14, dell'art. 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, è individuato quello assegnato al gruppo di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo è individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.

10. Ai fini di cui alla presente legge è definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Non sono ammesse coalizioni che non siano formate almeno da un gruppo di liste presentate, col medesimo simbolo, in entrambe le circoscrizioni provinciali.



## Art. 3.

*Elezione del Consiglio regionale.  
Numero dei consiglieri*

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario sulla base di liste regionali, insieme con il Presidente della Giunta regionale, nei modi previsti dalle disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/ 1995, come modificate dalla presente legge.

2. Le liste provinciali per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni lista provinciale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste provinciali che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Regione una somma pari al rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in eccesso rispetto al numero minimo consentito. L'ammontare della somma è stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. La lista regionale, a pena di inammissibilità, è composta in modo che ci sia almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.

## Art. 4.

*Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali.  
Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni*

1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«3. La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e la loro assegnazione alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.».

## Art. 5.

*Convocazione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale  
e del Presidente della Giunta regionale*

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«2. Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.».

2. Il quarto comma dell'art. 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

«4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale.».

## Art. 6.

*Liste e candidature*

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«2. Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.».

2. Il numero 4 del comma 8 dell'art. 9 della legge n. 108/1968 è sostituito dal seguente:

«4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli già presentati, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.».

3. Dopo il nono comma dell'art. 9 della legge n. 108/1968 è inserito il seguente:

«9-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste provinciali, con simbolo anche composito o diverso da quello di singoli partiti o movimenti, che sono espressione di partiti o movimenti costituiti in gruppo consiliare, escluso il gruppo misto, già presente in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, o costituiti in gruppo del Parlamento nazionale, anche in una sola delle Camere, nella legislatura in corso alla stessa data. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti, movimenti e gruppi politici, presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi, che abbiano effettuato le dichiarazioni di Collegamento con almeno un partito o gruppo politico costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nei casi di cui ai precedenti periodi la delega alla presentazione della lista è effettuata dal legale rappresentante del partito o movimento, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio. L'esonerazione di cui al primo e secondo periodo si applica anche per le liste regionali e per i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale collegati alle liste di cui all'art. 9 della presente legge.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 15 della legge n. 108/1968*

1. All'art. 15, della legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), del terzo comma, le parole «I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;» sono sostituite dalle seguenti: «I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;».


b) il numero 2) dell'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati, separatamente nelle singole circoscrizioni;».

c) il numero 3) dell'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«3) procede alla assegnazione alle predette liste provinciali dei seggi indicati al numero 1), sulla base dei maggiori resti espressi in cifra assoluta e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. A parità anche di queste ultime si procede a sorteggio. Ai fini di cui al primo periodo sono presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti alle liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.».

d) i commi nono, decimo e undicesimo sono abrogati.



e) il numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«3) proclama quindi eletti il candidato alla presidenza della Giunta regionale ed i successivi sei candidati compresi nella lista regionale di cui al numero 2);».

f) i numeri 4), 5) e 6) del tredicesimo comma sono abrogati.

g) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«7) verifica se il totale dei seggi complessivamente con-seguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio. Qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del primo periodo, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine determina i voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista provinciale collegata alle liste di cui al numero 2) e successivamente procede alla somma di tali voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno; divide, quindi, la somma dei voti validi conseguiti dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi i voti validi conseguiti da ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista dell'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. Se tutti i posti della graduatoria hanno già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria;».

h) il numero 8) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente:

«8) verifica se il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale abbia ottenuto almeno il trentacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale. Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo, assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2), secondo le modalità di cui al numero 7) del comma 13. Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore, assegnati al Consiglio non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.».

i) il quattordicesimo comma è sostituito dal seguente:

«14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle coalizioni collegate ai candidati alla presidenza della Giunta regionale non risultati eletti, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi

spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegate ai candidati non eletti alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Ai fini cui al primo, secondo e terzo periodo sono esclusi i seggi assegnati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma 13 si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi spettanti alla coalizione collegata al candidato alla presidenza della Giunta regionale risultato eletto, ad iniziare dai peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali di cui al precedente periodo siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, sono utilizzati quelli assegnati ai gruppi di liste, collegati al candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che hanno conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale, secondo la graduatoria crescente delle stesse cifre; entro il gruppo di liste è individuato quello che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.

In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato alla presidenza proclamato eletto.».

l) dopo il quattordicesimo comma è inserito il seguente:

«14-bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi assegnati al Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto regionale, spetta al Presidente eletto.».

#### Art. 8.

##### *Surroga dei consiglieri regionali*

1. I candidati alla presidenza della Giunta regionale, eletti ai sensi del secondo periodo, del comma 9, dell'art. 2 che cessano dalla carica di consigliere regionale, per dimissioni o altra causa, sono surrogati dai candidati nelle liste provinciali i cui seggi sono stati riservati per la loro elezione.

#### Art. 9.


##### *Modifiche all'art. 1 della legge n. 43/1995*

1. Al primo periodo del comma 3 dopo le parole «Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione» sono aggiunte le seguenti: «, oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale.».

2. Al terzo periodo del comma 3 le parole «in non meno della metà delle» sono sostituite dalle seguenti: «in entrambe le» e le parole «con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse.

3. Al quinto periodo del comma 3 le parole «dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera c), comma 2 dell'art. 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni.».

4. Il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Ogni lista regionale comprende un numero di candidati pari ad un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione, oltre al candidato alla presidenza della Giunta regionale.».



## Art. 10.

*Norma finale*

1. La presente legge entra in vigore alla data dell'entrata in vigore della modifica statutaria che rende conforme allo Statuto regionale la disposizione di cui all'art. 3 sul numero dei consiglieri regionali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 gennaio 2010

LORENZETTI

10R1201

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 2010, n. 3.

**Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.**

(Pubblicata nel S.O. n. 1 al *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 5 del 27 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Con la presente legge la Regione nei limiti e nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché della normativa statale, detta la disciplina per la esecuzione di lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale, di competenza della Regione e degli altri soggetti di cui all'art. 2, nonché disposizioni in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:

a) garantire la qualità della realizzazione dei lavori pubblici, che deve svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza;

b) promuovere la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale, nonché l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo alla tecnica costruttiva, ai materiali e alle fonti non rinnovabili;

c) promuovere l'accessibilità e la fruibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, anche attraverso la eliminazione e la non realizzazione delle barriere architettoniche;

d) promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori ed il rispetto degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e contributivi;

e) promuovere e favorire l'uso di sistemi e strumenti telematici e informatici nelle procedure relative alla realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita, anche al fine di garantire la massima trasparenza.

## Art. 2.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano:

a) alla Regione Umbria, alle agenzie e agli enti da essa istituiti;

b) agli enti locali, alle loro associazioni, unioni e consorzi, ai consorzi di bonifica;

c) alle aziende unità sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli enti di gestione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili e alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

d) agli organismi di diritto pubblico;

e) ai soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativamente a lavori od opere pubbliche o di pubblica utilità che beneficino di finanziamenti pubblici in conto interesse o in conto capitale, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dall'amministrazione regionale, di importo attualizzato pari o superiore al cinquanta per cento dell'importo dei lavori.

2. Ai sensi della presente legge si intendono:

a) per «amministrazioni aggiudicatrici» i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);

b) per «soggetti aggiudicatori» i soggetti di cui al comma 1.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 3.

*Programmazione regionale*

1. La Regione concorre al processo di programmazione statale e dell'Unione europea in materia di lavori e opere pubbliche e ne persegue gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze. A tal fine promuove azioni di raccordo con dette istituzioni nonché coordina i propri interventi con quelli degli enti locali.

2. La programmazione regionale in materia di lavori e opere pubbliche si articola in piani di settore. I piani, in attuazione degli atti di programmazione individuati dall'art. 7 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e nell'ottica della tutela e della valorizzazione ambientale e paesaggistica, definiscono obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo dell'attuazione.

Art. 4.

*Programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione*

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici di importo superiore a centomila euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente e dalla normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dell'amministrazione aggiudicatrice, per almeno sessanta giorni e sul profilo del committente. Gli stessi atti sono trasmessi all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 10, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di previsione della stessa amministrazione aggiudicatrice.

3. Nell'ottica del governo del territorio, al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale devono comprendere una quota non inferiore all'otto per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio sismico con priorità per gli edifici e le infrastrutture strategiche, per il miglioramento della sicurezza impiantistica di edifici e di infrastrutture pubbliche, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.



4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno in gestione infrastrutture, puntuali o a rete, nel proprio bilancio di previsione annuale destinano una quota di risorse finanziarie, pari almeno al cinque per cento dell'importo dei lavori da eseguire nell'anno, alla costituzione di un fondo per lavori di somma urgenza. Eventuali contributi regionali in materia di lavori di somma urgenza sono erogati previa verifica dell'avvenuta costituzione del fondo da parte dell'amministrazione e dell'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie in esso accantonate.

5. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE) e successive modifiche ed integrazioni.

### TITOLO III

#### LAVORI PUBBLICI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

##### Art. 5.

###### *Finanziamento di lavori pubblici*

1. La giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva singoli piani di settore per il finanziamento di interventi relativi a lavori e opere pubbliche e di pubblica utilità dei soggetti aggiudicatori presenti sul territorio.

2. Costituiscono oggetto di finanziamento i lavori e le opere pubbliche e di pubblica utilità, l'acquisizione al patrimonio di immobili necessari per la realizzazione di opere pubbliche, nonché la manutenzione delle opere stesse.

3. I piani di settore:

a) finanziano interventi di importo superiore a centomila euro solo se ricompresi nel programma triennale delle amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per interventi urgenti e imprevedibili;

b) possono comunque finanziare interventi di singolo importo inferiore a centomila euro;

c) prevedono l'accantonamento di una quota massima del quindici per cento dei finanziamenti, da destinare ad interventi urgenti ed imprevedibili, al completamento di opere già finanziate ed alla redazione, da parte dell'amministrazione regionale, di progetti per interventi di rilevante interesse regionale o di progetti integrati di area.

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si fa fronte con stanziamenti del bilancio regionale.

##### Art. 6.

###### *Piani di settore*

1. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, concede un contributo finanziario comprensivo dell'onere per spese tecniche, dell'acquisizione dell'opera pubblica al patrimonio pubblico, dell'IVA e di altri eventuali oneri di legge.

2. I piani di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche e di pubblica utilità di cui all'art. 5, sono attuati nel rispetto di procedure amministrative uniformi, indicate con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ed individuano:

a) l'entità del contributo assegnato a ciascun intervento;

b) i tempi assegnati per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo da porsi a base della gara di appalto;

c) i tempi assegnati per la consegna, per l'ultimazione, per il collaudo o per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

d) i tempi assegnati per l'impegno e l'erogazione dei finanziamenti;

e) le quote di finanziamento da erogare nel corso dei lavori;

f) le modalità per l'eventuale revoca dei finanziamenti assegnati, qualora non vengano rispettati i tempi per le fasi di realizzazione, nonché per la loro immediata assegnazione ad altri soggetti aventi titolo nel corso dello stesso anno finanziario;

g) una quota da destinare ad interventi di manutenzione relativi ad opere già realizzate.

3. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, lettera e), durante la fase di esecuzione dei lavori, è subordinata alla trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 10, da parte dei soggetti aggiudicatori, di un rapporto trimestrale inerente l'avanzamento dei lavori.

### TITOLO IV

#### COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI

##### Art. 7.

###### *Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici*

1. È istituito presso la Direzione competente in materia di lavori pubblici il Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici di seguito denominato Comitato tecnico.

2. Il Comitato tecnico è il massimo organo tecnico consultivo della Regione in materia di lavori e opere pubbliche.

3. Il Comitato tecnico esercita funzioni consultive ed esprime pareri su problematiche tecniche e amministrative inerenti progetti di lavori e opere pubbliche di particolare complessità e rilevanza, con specifico riferimento alle soluzioni tecnico-amministrative proposte nei progetti, della difesa del suolo, della sismica, delle infrastrutture, degli edifici complessi, della sicurezza.

4. Il Comitato tecnico si esprime, altresì:

a) sulle perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui al comma 3;

b) sullo svincolo della quota parte dei ribassi d'asta nei cantieri di cui all'art. 36, comma 2;

c) negli ulteriori casi previsti dalla legislazione regionale.

##### Art. 8.

###### *Composizione del Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici*

1. Il Comitato tecnico di cui all'art. 7 è composto dal Presidente e da undici membri, scelti tra esponenti del mondo accademico, professionale e della pubblica amministrazione, di alto profilo ed elevata esperienza nei campi di cui all'art. 7, comma 3. Il Presidente e i membri fissi sono nominati con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Agli undici membri fissi possono aggiungersi membri esperti, individuati dal Presidente, di volta in volta, secondo la materia trattata, in numero non superiore a due.

2. Il Comitato tecnico opera anche tramite sottocommissioni e si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa composta da personale regionale.

3. Ai componenti del Comitato tecnico, fatta eccezione per i membri dipendenti dell'amministrazione regionale e degli enti locali, spetta un'indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.

4. Il Comitato tecnico adotta, per le modalità di organizzazione e di funzionamento, un proprio Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla costituzione del Comitato stesso. Il Comitato tecnico resta in carica tre anni ed i membri esterni sono rinnovabili una sola volta.

##### Art. 9.

###### *Procedura per il rilascio di pareri*

1. La Regione acquisisce il parere di cui all'art. 7 inerente le problematiche tecnico-amministrative e le perizie suppletive e di variante relative agli interventi regionali di cui allo stesso art. 7.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione possono richiedere il parere inerente le problematiche tecnico-amministrative e le perizie suppletive e di variante relative agli interventi di propria competenza.



3. Per i cantieri di cui all'art. 36, comma 2 la Regione e le altre amministrazioni aggiudicatrici trasmettono al Comitato tecnico le richieste di svincolo della quota dei ribassi d'asta rimanente a seguito della detrazione della spesa aggiuntiva dovuta alla presenza assidua in cantiere dell'ufficio di direzione lavori, per il rilascio del parere di cui all'art. 7, comma 4.

4. La procedura per il rilascio del parere è attivata dall'amministrazione aggiudicatrice. Le richieste di parere, corredate della relativa documentazione tecnica e amministrativa, sono raccolte dalla segreteria del Comitato tecnico per l'espletamento della preliminare attività istruttoria e successivamente sono sottoposte al Comitato tecnico.

5. Il parere richiesto è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

#### TITOLO V

### OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

#### Art. 10.

##### *Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*

1. È istituito, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale.

2. Al fine di garantire massima trasparenza nelle procedure di affidamento dei lavori, fermi gli obblighi in materia di comunicazioni all'Osservatorio regionale previsti dalla normativa statale e nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo generale d'intesa sottoscritto tra l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché dal Protocollo stipulato tra la medesima Autorità di vigilanza e la Regione Umbria, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) ed il responsabile unico del procedimento per gli aspetti di relativa competenza, rilevano i dati e le informazioni riguardanti l'intero ciclo degli appalti e degli affidamenti e li comunicano all'Osservatorio regionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 11.

3. Con regolamento attuativo la Giunta regionale definisce i dati, le informazioni, i tempi e le modalità procedurali di trasmissione da parte dei soggetti aggiudicatori e del responsabile unico del procedimento di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

4. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce l'organizzazione dell'Osservatorio regionale e la sua articolazione in sezioni.

#### Art. 11.

##### *Compiti dell'Osservatorio regionale*

1. L'Osservatorio regionale svolge i compiti di competenza della Sezione regionale dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006. Svolge, altresì, con riferimento ai lavori pubblici, compiti inerenti la raccolta dei dati sulle attività previste dalla normativa vigente in materia di regolarità contributiva, salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili, pubblici e privati.

2. L'Osservatorio regionale, entro trenta giorni dalla trasmissione dei programmi triennali e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'art. 4, comma 2, predispone e sottopone alla Giunta regionale, per l'approvazione, l'elenco degli interventi ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 3.

3. L'Osservatorio regionale svolge attività di monitoraggio relativamente agli interventi inclusi nell'elenco, approvato con deliberazione della Giunta regionale. L'Osservatorio regionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi, esercita ogni potere di impulso, attraverso il coinvolgimento degli enti e dei soggetti interessati all'intervento. Qualora rilevi che sussistono anomalie nell'andamento dei lavori, o che non siano rispettati o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma, l'Osservatorio regionale comunica senza indugio i motivi del ritardo alla Regione e alla amministrazione aggiudicatrice.

4. La Giunta regionale individua con apposito regolamento le modalità per l'esercizio delle attività di monitoraggio.

5. L'Osservatorio regionale raccoglie e pubblica nel sito internet della Regione le informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 10, comma 3 garantendone l'accesso generalizzato. L'Osservatorio provvede inoltre alla pubblicazione, nel sito internet della Regione, dei bandi, degli avvisi pubblici e dei relativi esiti, nonché alla pubblicazione della programmazione trasmessa dalle amministrazioni aggiudicatrici, così come previsto dal decreto legislativo n. 163/2006.

#### Art. 12.

##### *Elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza*

1. La Giunta regionale, al fine di coordinare l'attività tecnico-amministrativa dei soggetti aggiudicatori, nonché a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema, approva l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza delle opere pubbliche.

2. I soggetti aggiudicatori utilizzano l'elenco regionale di cui al comma 1 per la formazione degli elenchi dei prezzi e dei costi della sicurezza relativi a ciascun progetto per la realizzazione di lavori pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità. L'elenco regionale costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte.

3. I soggetti aggiudicatori possono adottare prezzi e costi diversi da quelli previsti, dandone adeguata motivazione nell'atto di approvazione del progetto e sulla base di specifiche analisi.

#### Art. 13.

##### *Aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza*

1. L'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale entro il 31 ottobre ed è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 31 dicembre. L'elenco aggiornato entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Qualora non sia possibile aggiornare l'elenco ai sensi del comma 1, il dirigente regionale competente provvede entro il 30 novembre ad adeguare i prezzi alla variazione dell'indice ISTAT costo di costruzione intervenuta nell'anno precedente, prendendo come riferimento il mese di giugno.

3. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza non aggiornato per i progetti di livello almeno preliminare, approvati prima della data di pubblicazione dell'aggiornamento a condizione che i relativi bandi, avvisi o lettere di invito per l'esecuzione dei lavori vengano, rispettivamente, pubblicati o trasmesse, entro il successivo mese di giugno.


4. I soggetti aggiudicatori accantonano nei quadri economici degli interventi, una quota pari almeno al tre per cento dell'importo complessivo dell'intervento, inteso quale somma tra l'importo dei lavori, i costi e gli oneri della sicurezza e le somme a disposizione. L'accantonamento è utilizzato per adeguare i valori economici del progetto qualora intervenga l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza e non sussistano le condizioni di cui al comma 3.

#### Art. 14.

##### *Formazione dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza*

1. Per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi della sicurezza, la Giunta regionale si avvale di una Commissione di tecnici esperti in materia di lavori pubblici, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, così composta:

- un tecnico esperto in discipline tecniche designato dalla Giunta regionale, con funzioni di Presidente;
- cinque tecnici esperti in discipline tecniche designati dalla Giunta regionale, di cui tre individuati tra i dipendenti regionali e due esterni;
- un tecnico designato dai Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero competente;
- un tecnico designato dall'Unione province italiane (UPI);



e) tre tecnici designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI);

f) un tecnico designato dall'Azienda territoriale dell'edilizia residenziale delle province di Perugia e di Terni (ATER);

g) cinque tecnici, di cui uno designato dall'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), uno dalla Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), uno dalla Confederazione nazionale artigiano (CONFARTIGIANATO), uno dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ed uno dal Movimento cooperativo di produzione e lavoro;

h) un tecnico rappresentante degli architetti designato congiuntamente dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle province di Perugia e Terni;

i) un tecnico rappresentante degli ingegneri designato congiuntamente dall'Ordine degli ingegneri delle province di Perugia e Terni;

l) un tecnico rappresentante dei geometri designato congiuntamente dai Collegi provinciali di Perugia e Terni;

m) un tecnico rappresentante dei periti industriali designato congiuntamente dai collegi provinciali di Perugia e Terni;

n) un tecnico rappresentante dei geologi designato dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria;

o) un tecnico rappresentante degli agronomi e forestali designato congiuntamente dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali delle province di Perugia e Terni;

p) un tecnico rappresentante dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);

q) due tecnici rappresentanti della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.

2. La commissione si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa formata da personale regionale, con sede presso la direzione regionale competente per materia.

3. La commissione propone alla Regione l'approvazione e l'aggiornamento delle tabelle revisionali dei prezzi elementari della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli, che costituiscono parte integrante dell'elenco regionale dei prezzi e dei costi per la sicurezza e sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione contestualmente all'elenco.

4. Ai componenti della commissione, fatta eccezione per i membri dipendenti dell'amministrazione statale, regionale e degli enti locali, spetta un'indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.

## TITOLO VI

### NORME DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Art. 15.

##### *Responsabile del procedimento*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento, unico per tutte le fasi.

2. Con specifico riferimento alla propria struttura organizzativa, le amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dell'unitario procedimento di attuazione dell'intervento, possono individuare sub procedimenti la cui responsabilità può essere posta in capo a soggetti diversi dal responsabile del procedimento di cui al comma 1, al quale gli stessi rispondono direttamente.

3. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per i quali è nominato.

4. In caso di carenza di dipendenti tecnici in servizio in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici possono:

a) avvalersi, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblico impiego, di dipendenti tecnici di pubbliche amministrazioni in possesso di adeguate competenze professionali;

b) assumere idonee figure professionali, in possesso di competenze, ai sensi delle vigenti norme in materia di pubblico impiego.

5. Il responsabile del procedimento individua i livelli di progettazione necessari e i contenuti documentali del progetto da appaltare, in ragione delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente per la specifica tipologia e dimensione dei lavori da progettare e della documentazione richiesta per il rilascio degli atti di autorizzazione, approvazione o pareri, comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione dei lavori stessi.

6. I soggetti aggiudicatori, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento.

7. La Giunta regionale, per gli interventi di competenza regionale, disciplina con regolamento modalità, tempi e procedure per la nomina del responsabile del procedimento di cui al presente articolo.

#### Art. 16.

##### *Incentivo per la progettazione e per le attività tecnico-amministrative connesse*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici ripartiscono una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

#### Art. 17.

##### *Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla stipulazione, per intero ed a proprio carico, di polizze assicurative a copertura della responsabilità civile verso i terzi a favore dei dipendenti coinvolti nella realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica, incaricati di attività professionali di natura tecnico-giuridico-amministrativa, che firmano i relativi atti e che si assumono la relativa responsabilità.

2. Gli stanziamenti sono assunti all'interno del finanziamento del lavoro o dell'opera pubblica da realizzare.

#### Art. 18.

##### *Costi della sicurezza nell'attività di progettazione*

1. Fermo quanto previsto in materia di progettazione dalle norme statali, i soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle procedure per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, indicano specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, che deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio da affidare. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d'asta.


2. Per costo della sicurezza si intende il costo analiticamente determinato dai soggetti aggiudicatori al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori nello specifico cantiere interessato dai lavori.

3. La Regione supporta l'attività delle amministrazioni aggiudicatrici anche tramite la predisposizione di linee guida per il calcolo dei costi della sicurezza.

#### Art. 19.

##### *Qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare*

1. Nell'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, al fine di promuovere la qualità dei progetti e dei soggetti partecipanti alle gare, i soggetti aggiudicatori, nella scelta dell'offerta migliore, utilizzano, di preferenza, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



2. La Regione, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, promuove iniziative finalizzate a supportare l'attività di affidamento, anche tramite la predisposizione di capitolati, bandi e lettere di invito-tipo.

#### Art. 20.

##### *Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro*

1. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro da affidare ai soggetti esterni all'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 91, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, i soggetti aggiudicatori provvedono all'individuazione di almeno cinque soggetti da consultare per l'affidamento, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte in base ad indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dagli stessi soggetti aggiudicatori.

2. L'istituzione degli elenchi di cui al comma 1 è consentita allorché vengano previsti almeno:

a) idonei meccanismi riguardanti l'aggiornamento periodico;  
b) il rispetto del principio di rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell'elenco, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;

c) la correlazione dell'esperienza pregressa richiesta, al professionista, alle tipologie progettuali delle quali necessita il soggetto aggiudicatore.

3. Il responsabile del procedimento o il dirigente competente delle amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo stimato inferiore a ventimila euro indicati nei propri provvedimenti per l'acquisizione in economia, a soggetti esterni alle amministrazioni, con le procedure e le modalità indicate negli stessi provvedimenti, scegliendoli anche negli eventuali elenchi di cui al comma 1. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell'art. 17, comma 14-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche), è negoziato tra il responsabile del procedimento o il dirigente competente e il professionista cui si intende affidare il servizio.

#### Art. 21.

##### *Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro.*

1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi individuati all'art. 20, comma 1, stabilisce, con deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità per la gestione dell'Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro e i requisiti per l'iscrizione dei soggetti nello stesso.

2. La Regione utilizza gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1 per l'affidamento dei servizi individuati nell'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali modifiche dell'allegato A).

3. La Giunta regionale per la formazione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 si avvale di una commissione così composta:

a) un dirigente regionale con funzioni di Presidente;  
b) tre funzionari regionali;  
c) cinque tecnici designati congiuntamente dall'Ordine degli ingegneri delle province di Perugia e Terni, dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle province di Perugia e Terni, dai Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni, dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria e dai Collegi provinciali dei periti industriali di Perugia e Terni.

4. Svolge le mansioni di segretario della commissione un dipendente regionale della direzione competente per materia.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3, fatta eccezione per i membri dipendenti dell'amministrazione regionale, spetta un'indennità di presenza per ogni seduta ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nella misura prevista dalle norme regionali in materia di compensi per la partecipazione a sedute dei comitati o collegi comunque denominati.

6. La commissione ha sede presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici e si avvale delle strutture della stessa direzione.

7. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimangono in carica per cinque anni.

8. Il dirigente del servizio regionale competente all'espletamento del servizio da affidare, per mezzo di reale ricognizione, verifica prioritariamente la possibilità di affidare il servizio all'interno della propria struttura e successivamente all'interno delle altre strutture regionali. In caso negativo richiede ad almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, individuati in relazione al servizio da affidare e al possesso dei requisiti dichiarati, la presentazione di un'offerta.

9. Il soggetto che è risultato affidatario di un servizio da parte della Regione non può essere incaricato di un nuovo servizio se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla conclusione, con attestazione di esito positivo, del precedente affidamento.

10. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco di cui al comma 1 e le procedure di cui al comma 8 per l'individuazione dei soggetti da invitare per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro.

#### Art. 22.

##### *Attività di manutenzione*

1. Fermo quanto previsto dalla normativa statale circa l'obbligo di predisposizione del piano di manutenzione dell'opera, le amministrazioni aggiudicatrici, nei capitolati, nei bandi e negli avvisi di gara, possono affidare, insieme alla realizzazione dell'opera pubblica, anche l'attività per un minimo di due anni, di manutenzione dell'opera stessa. L'attività di manutenzione affidata contestualmente alla realizzazione:

a) non può superare i quattro anni;


b) l'importo previsto nel bando per l'attività di manutenzione non può superare quello previsto per la realizzazione dell'opera o del lavoro pubblico;

c) i costi e gli oneri previsti per l'attività di manutenzione devono essere espressamente individuati nel quadro economico dell'intervento e nel capitolato speciale di appalto.

2. Il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori, non soggetto a ribasso, comprende il costo relativo alla sicurezza dei lavoratori impegnati nella realizzazione dell'opera e nell'attività di manutenzione, che devono essere indicati specificamente e separatamente.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono provvedere all'espletamento dell'attività di manutenzione tramite la stipula di contratti aperti della durata massima di quattro anni. Per contratto aperto si intende il contratto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici.

4. Qualora, nel caso di contratti aperti, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base di gara, e comunque non superiore a duecentomila euro. In caso di contratto pluriennale la ulteriore spesa riferita alla singola annualità può essere autorizzata fino ad un totale complessivo pari all'importo originario posto a base di gara previsto per il singolo anno, e comunque non può essere superiore a duecentomila euro.



## Art. 23.

*Costi della sicurezza nell'affidamento dei lavori pubblici*

1. I soggetti aggiudicatori nei capitolati, nei bandi di gara, negli avvisi e nelle lettere di invito relativi alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, indicano specificamente e separatamente dall'importo dell'intervento, il costo della sicurezza, l'onere quota parte intera delle spese generali per la sicurezza e il costo presunto della manodopera utilizzata, che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro da affidare.

2. Per onere della sicurezza si intende la quota parte intera della spesa generale che il datore di lavoro nello specifico cantiere deve sostenere al fine della tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute dei lavoratori.

3. Il costo della manodopera, come previsto dalla normativa statale per il costo e l'onere della sicurezza, non è soggetto a ribasso d'asta.

4. Gli oneri relativi alla sicurezza ed alla manodopera non sono soggetti a riduzione anche in sede di subappalto; a tale fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.

5. La Regione supporta l'attività dei soggetti aggiudicatori anche tramite la predisposizione di linee guida per il calcolo dei costi e degli oneri della sicurezza e per la determinazione del costo presunto della manodopera. Le linee guida sono approvate con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 24.

*Tracciabilità*

1. I bandi di gara, gli avvisi e gli inviti a presentare offerte prevedono l'obbligo per i soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e affidatari comunque denominati, di indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, del quale si avvalgono per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'appalto.

2. La causale di tutte le operazioni finanziarie praticate dai soggetti imprenditoriali, dagli operatori economici, dagli affidatari comunque denominati, a mezzo dei conti bancari o postali di cui al comma 1, reca il Codice unico di progetto (CUP) assegnato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) al soggetto aggiudicatore.

3. I soggetti imprenditoriali, gli operatori economici e gli affidatari comunque denominati devono comunicare al soggetto aggiudicatore qualunque violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

4. Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie o di comunicazione al soggetto aggiudicatore comporta l'esclusione dell'impresa dall'elenco di cui all'art. 26, laddove iscritta.

## Art. 25.

*Clausole dei capitolati speciali*

1. I capitolati speciali prevedono l'obbligo dell'impresa appaltatrice di informare immediatamente il soggetto aggiudicatore e l'Autorità giudiziaria di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di esclusione dell'impresa dall'elenco di cui all'art. 26, laddove iscritta.

## Art. 26.

*Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro.*

1. La Giunta regionale stabilisce con regolamento le modalità per la gestione dell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro e i requisiti per l'iscrizione delle imprese nello stesso.

2. La Regione utilizza le imprese iscritte nell'elenco di cui al comma 1 per l'affidamento degli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori pubblici relativi alle categorie individuate nell'allegato B) che fa parte integrante e sostanziale della presente legge. La Giunta regionale provvede, con deliberazione, alle eventuali modifiche dell'allegato B).

3. La Regione utilizza l'elenco di cui al comma 1 anche per l'individuazione delle imprese da consultare per l'acquisizione di lavori pubblici in economia mediante cottimo fiduciario.

4. I soggetti aggiudicatori possono utilizzare l'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro.

## Art. 27.

*Qualità del lavoro e delle imprese*

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono di preferenza tra gli elementi di valutazione quelli attinenti ad aspetti tecnici, progettuali e di cantierizzazione dell'intervento. Possono inoltre inserire tra gli elementi di valutazione per l'assegnazione di punteggi ai concorrenti, anche i seguenti elementi:

a) soluzioni tecniche finalizzate alla tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e del risparmio energetico;

b) soluzioni, oggettivamente valutabili e verificabili, che riducano i rischi sul lavoro, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente e dai piani di sicurezza e che aumentino la sicurezza dei luoghi di lavoro;

c) soluzioni che prevedano l'utilizzo di materiali ecocompatibili o comunque a ridotto impatto ambientale, per i quali venga oggettivamente dimostrato il ridotto utilizzo di risorse energetiche nel ciclo di produzione, posa in opera e smaltimento e per i quali sia dimostrata la rinnovabilità della materia prima;

d) soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati e/o riciclabili;

e) impegno del concorrente, in caso di aggiudicazione, ad impiegare, prevalentemente, nei lavori oggetto di appalto lavoratori con contratto a tempo indeterminato;

f) avere alle proprie dipendenze personale assunto inizialmente con contratti di lavoro a tempo determinato e/o di apprendistato, che sono stati trasformati negli ultimi tempi in contratti di lavoro a tempo indeterminato;


g) avere alle proprie dipendenze personale assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato da un numero di anni da valutare in relazione allo specifico intervento da eseguire.

## Art. 28.

*Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*

1. Nel caso in cui il criterio utilizzato per la scelta dell'offerta migliore è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è nominata dall'amministrazione aggiudicatrice ed è composta fino ad un massimo di cinque componenti esperti nello specifico settore di intervento, scelti prioritariamente tra il personale dipendente della stessa amministrazione aggiudicatrice.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano il Presidente della commissione secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. Per l'affidamento di lavori e di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di competenza della Regione la commissione di cui al comma 1 è individuata dal responsabile del procedimento di cui all'art. 15, comma 1.



3. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono individuati tra i dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate professionalità, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornito dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

4. La commissione individua l'offerta economicamente più vantaggiosa entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento di cui all'art. 15, comma 1. Tale termine può essere prorogato una sola volta.

5. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.

6. Per gli interventi di competenza regionale, la Giunta regionale, con regolamento, disciplina modalità, tempi e procedure per la nomina della Commissione giudicatrice.

#### Art. 29.

##### *Esecuzione in economia di lavori pubblici*

1. Nessuna prestazione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico fissato dalla normativa statale per i lavori in economia. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

a) l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;

b) gli affidamenti di un intervento in cui siano previsti contemporaneamente lavori, servizi e forniture, lavori e servizi, lavori e forniture, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, per ogni lavoro in economia, i costi e gli oneri per la sicurezza dei lavoratori.

#### Art. 30.

##### *Responsabile del procedimento di lavori pubblici in economia*

1. Per la cura dell'affidamento in amministrazione diretta o in cotitolo fiduciario e per la relativa realizzazione dell'intervento, le amministrazioni aggiudicatrici nominano un responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006.

#### Art. 31.

##### *Esecuzione in economia di lavori pubblici da parte della Regione*

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione, i lavori eseguibili in economia e le modalità per la loro acquisizione. Resta fermo quanto previsto all'art. 26, comma 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Regione possono fare riferimento al provvedimento di cui al comma 1 e all'elenco di cui all'art. 26 per l'esecuzione in economia di propri lavori.

#### TITOLO VII

##### NORME PER LA QUALIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMITTENZA PUBBLICA

#### Art. 32.

##### *Interventi di particolare complessità*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici titolari di interventi di particolare complessità finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici qualora, per dimensione di azione e per mezzi disponibili, si trovino in difficoltà, in applicazione del principio di sussidiarietà possono richiedere l'intervento della Regione o delle province affinché provvedano, in qualità di soggetto attuatore e previa stipula di specifica convenzione contenente le modalità procedurali, alla realizzazione dei lavori.

#### Art. 33.

##### *Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali*

1. La Regione, al fine di valorizzare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici, nonché di razionalizzare la spesa per la realizzazione degli interventi, favorisce il ricorso, da parte degli enti locali, all'esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi per la realizzazione delle opere pubbliche sul territorio regionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di forme associative.

2. Le funzioni che le amministrazioni aggiudicatrici possono espletare tramite l'esercizio associato sono almeno le seguenti:

- funzione di responsabile unico del procedimento;
- supporto al responsabile unico del procedimento;
- espletamento delle procedure di gara;
- progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.

3. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti di cui ai piani di spesa regionale di settore relativi ai lavori e alle opere pubbliche.

#### TITOLO VIII

##### NORME IN MATERIA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORI PUBBLICI

#### Art. 34.

##### *Notifica preliminare e inizio lavori*

1. Nei cantieri relativi a lavori pubblici il responsabile del procedimento trasmette per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alla Cassa edile territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'art. 12, comma 1, lettera d) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'art. 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) indicando, sentita l'impresa esecutrice, il costo della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori.

2. La Giunta regionale approva con deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di notifica preliminare-inizio lavori.



## Art. 35.

*Documento unico di regolarità contributiva negli appalti di lavori pubblici*

1. Per gli appalti di lavori pubblici affidati sul territorio regionale i soggetti aggiudicatori verificano:

a) al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 90, comma 9 del decreto legislativo n. 81/2008;

b) in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori.

2. Le casse edili rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa al cantiere interessato dai lavori.

3. Le imprese risultate inadempienti con il documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettere a) e b), sono segnalate, con le modalità e le procedure individuate con regolamento, dai soggetti aggiudicatori alla Regione, al fine dell'applicazione della sanzione di cui all'art. 11-bis, comma 1 della legge regionale n. 1/2004 e dell'eventuale inserimento delle imprese nell'elenco regionale di cui all'art. 39, comma 10 della stessa legge regionale n. 1/2004.

## Art. 36.

*Verifiche e controlli nei cantieri pubblici*

1. La Regione, al fine del potenziamento e di un migliore coordinamento delle attività di controllo nei cantieri, promuove la stipula di convenzioni con i soggetti istituzionalmente preposti all'espletamento delle attività.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 contemplano anche le modalità delle attività di verifica e controllo che i soggetti istituzionalmente preposti espletano nei cantieri pubblici i cui lavori sono stati aggiudicati con ribassi che superano la media aritmetica, aumentata della percentuale individuata dal responsabile del procedimento prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, risultante dalle offerte valide presentate nella singola gara.

3. La Giunta regionale supporta l'attività delle amministrazioni aggiudicatrici con la predisposizione di linee guida per l'individuazione della percentuale di cui al comma 2.

4. Nei cantieri di cui al comma 2 le amministrazioni aggiudicatrici dispongono la presenza assidua dell'ufficio di direzione lavori.

5. I ribassi d'asta ottenuti a seguito dell'espletamento di gara nei cantieri di cui al comma 2 sono parzialmente vincolati per la copertura della spesa aggiuntiva dovuta alla presenza assidua dell'ufficio di direzione lavori in cantiere disposta dall'amministrazione aggiudicatrice dell'intervento. Lo svincolo della rimanente quota dei ribassi d'asta è disposto previo parere positivo reso dal Comitato tecnico-amministrativo rilasciato ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 4.

6. Nei cantieri di cui al comma 2 il direttore dei lavori e il collaudatore in corso d'opera trasmettono trimestralmente all'Osservatorio regionale di cui all'art. 10 una relazione attestante l'andamento dei lavori, con specifico riferimento agli aspetti inerenti la sicurezza nel cantiere ed alle eventuali varianti dei lavori ed al concordamento di nuovi prezzi.

7. L'Osservatorio regionale segnala al Servizio regionale competente le irregolarità rilevate inerenti gli aspetti indicati al comma 6, con le modalità e le procedure individuate con regolamento, al fine dell'eventuale inserimento dell'impresa nell'elenco regionale di cui all'art. 39, comma 10 della legge regionale n. 1/2004.

8. Possono comportare l'inserimento nell'elenco di cui al comma 7, le violazioni delle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A) al decreto ministeriale 24 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Documento unico di regolarità contributiva).

9. La Regione, previa stipula di apposita convenzione con la Direzione regionale del lavoro, avvalendosi anche delle Aziende sanitarie locali, dispone l'effettuazione di controlli a campione sui Piani di sicurezza e coordinamento e sui Piani operativi di sicurezza, nella misura del dieci per cento delle notifiche preliminari trasmesse ogni mese.

## Art. 37.

*Potenziamento delle attività di controllo nei cantieri pubblici*

1. Il responsabile dei lavori si reca in cantiere almeno una volta al mese e fa rilevare la sua presenza sul giornale dei lavori. Si accerta ogni settimana dell'andamento dei lavori.

2. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente in capo ai soggetti coinvolti per la sicurezza nella realizzazione dell'opera pubblica, il direttore dei lavori assicura il coordinamento ai fini organizzativi, rivestendo il ruolo di coordinatore dell'ufficio di direzione lavori.

3. Il direttore dei lavori effettua controlli, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere. Il direttore dei lavori comunica, altresì, al committente e/o al responsabile dei lavori, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza eventuali irregolarità. Il direttore dei lavori o suo delegato, deve comunque garantire la presenza in cantiere ogni qual volta se ne ravvisi la necessità. Resta fermo quanto previsto all'art. 36, comma 4.

4. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori deve assicurare la sua presenza in cantiere con cadenza almeno settimanale e, in occasione di ogni visita, redige il verbale di coordinamento, da cui deve sempre risultare l'osservanza, da parte dell'impresa, delle previste fasi di lavoro e della tempistica stabilita. Ogni verbale è trasmesso dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al direttore dei lavori e al responsabile dei lavori.

5. Le registrazioni sul giornale dei lavori sono controllate dal collaudatore in corso d'opera, qualora nominato.

## TITOLO IX

## DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI, FINANZIARIE, TRANSITORIE, FINALI E ABROGAZIONI

## Art. 38.

*Norme regolamentari*

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta le norme regolamentari di cui:

- a) all'art. 10, comma 3;
- b) all'art. 11, comma 4;
- c) all'art. 15, comma 7;
- d) all'art. 26, comma 1;
- e) all'art. 28, comma 6;
- f) all'art. 35, comma 3;
- g) all'art. 36, comma 7.

## Art. 39.

*Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale, sulla base delle elaborazioni dell'Osservatorio regionale, presenta, a partire dal mese di giugno 2011, alla Commissione consiliare competente una relazione annuale sull'andamento del settore dei lavori pubblici. In particolare la relazione contiene informazioni in ordine alle procedure di scelta del contraente, ai criteri ed ai ribassi di aggiudicazione, ai tempi effettivi di realizzazione dei lavori, alle varianti in corso d'opera, ai subappalti, all'eventuale insorgenza di posizioni dominanti nel mercato, alla mobilità delle imprese, al contenzioso.

2. L'Osservatorio comunica inoltre, nella relazione di cui al comma 1, le attività svolte in base all'art. 11, comma 3, in particolare le azioni di monitoraggio, l'esercizio del potere di impulso, e di comunicazione per gli interventi ritenuti di particolare rilevanza per lo sviluppo del territorio.



3. A partire dal mese di giugno 2012, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sui risultati da essa ottenuti nel garantire la qualità della realizzazione dell'opera pubblica, nel promuovere l'accessibilità e la fruibilità dell'ambiente costruito e non costruito, nel promuovere la tutela dei diritti e della salute dei lavoratori, nel garantire la massima trasparenza nelle procedure relative alla realizzazione dell'opera pubblica nel suo ciclo di vita. La relazione in particolare dovrà contenere:

a) le iniziative assunte in ordine al coordinamento e potenziamento dell'attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati e sulle irregolarità riscontrate;

b) un resoconto dell'attività svolta dal Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici ed in particolare sui pareri rilasciati sullo svincolo della quota parte dei ribassi d'asta nei cantieri di cui all'art. 36, comma 2.

#### Art. 40.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 8 comma 3, 11, 14 comma 4 e 21 comma 5 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 120.000,00 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 04.1.001 denominata «Trasparenza negli appalti» (cap. 4989 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2010.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 5, comma 4 è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 2.915.364,82 euro da iscriverne nella unità previsionale di base 04.2.006 denominata «Programmazione opere pubbliche» (cap. 8901 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2010.

3. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte quanto a 3.055.364,82 euro con gli stanziamenti esistenti nella unità previsionale di base 04.2.006 denominata «Programmazione opere pubbliche» (cap. 8900 e cap. 8899).

4. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

#### Art. 41.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori pubblici realizzati sul territorio regionale la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile.

2. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa il requisito della regolarità contributiva e delle congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori previsti al comma 1.

3. Fino alla realizzazione e alla effettiva operatività della procedura telematica per la trasmissione della notifica preliminare di cui all'art. 34, comma 1, la stessa è trasmessa in formato telematico alla Cassa edile e in formato cartaceo agli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1.

4. Fino al raggiungimento dell'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente rappresentative per l'ambito del settore edile e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, finalizzato all'individuazione degli indici di congruità dell'incidenza della manodopera, all'individuazione provvede la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione nella quale si tiene conto delle lavorazioni particolari e dell'organizzazione dell'impresa.

5. Sino alla nomina della commissione di cui all'art. 14, all'aggiornamento dell'elenco prezzi regionale edizione 2010 di cui agli articoli 12 e 13, provvede la commissione tecnica nominata ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 (Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche).

6. Gli interventi i cui bandi, o avvisi, o lettere di invito sono stati pubblicati o trasmesse alla data di entrata in vigore della presente legge sono realizzati nel rispetto delle procedure vigenti alla data della loro pubblicazione o trasmissione.

#### Art. 42.

##### *Abrogazioni di norme*

1. La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 70 (Formazione dell'elenco regionale dei collaudatori tecnico-amministrativi di opere pubbliche) è abrogata.

2. La legge regionale 20 maggio 1986, n. 19 (Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche) è abrogata.

3. La legge regionale 29 marzo 1988, n. 10 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 maggio 1986, n. 19. Disciplina per la programmazione e l'esecuzione delle opere pubbliche) è abrogata.

4. L'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) è abrogato.

5. Gli articoli 3 e 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 31 (Istituzione della Rete telematica regionale sugli appalti - Re.T.R.A.) sono abrogati.

6. L'art. 26 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) è abrogato.

7. L'art. 6 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 8 (Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali in materia finanziaria) è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 gennaio 2010

LORENZETTI


ALLEGATO A

#### **Elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 21**

Servizi attinenti al Sistema informativo territoriale, all'urbanistica e alla paesaggistica.

Servizi attinenti alla progettazione e realizzazione di lavori e opere pubbliche, distinti nelle seguenti voci:

- progettazione edilizia architettonica;
- progettazione stradale;
- progettazione forestale-agronomica;
- progettazione edilizia strutturale;
- progettazione, esecuzione, direzione lavori, assistenza e contabilità lavori inerenti campagne di indagini geognostiche;
- progettazione impiantistica elettrica e speciale e meccanica;
- stime, pratiche catastali, frazionamenti e accatastamenti;
- servizi grafici e numerici;
- indagini geologiche;
- indagini diagnostiche/ristrutturazione edilizia e di elementi architettonici e termografici;
- rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review;
- rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale;
- rilievi topografici, edilizi;
- rilevamento scavi archeologici;
- valutazione impatto acustico;
- redazione studi di impatto ambientale e screening per le procedure di verifica e valutazione di impatto ambientale;



redazione di relazioni geologiche e geotecniche redatte sulla base di dati relativi a campagne di indagini geognostiche;

consulenze architettoniche su beni vincolati;

restauro e ristrutturazione edilizia;

direzione, assistenza e contabilità lavori negli ambiti specialistici, architettonica, strutturale, impianti elettrici e speciali e meccanici;

collaudi tecnici specialistici (stradali, architettonici e/o strutturali);

collaudi tecnici-amministrativi;

collaudi di impianti elettrici e speciali e meccanici;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o in fase di esecuzione dei lavori, anche durante la redazione del progetto preliminare;

servizi di validazione progetti di opere pubbliche;

servizi relativi a rilievo e restituzione di rilevamenti fotogrammetrici e aerofotogrammetrici;

servizi relativi alla gestione del territorio e dell'ambiente;

servizio di supporto tecnico e amministrativo al responsabile unico del procedimento;

redazione di zonizzazioni acustiche.

ALLEGATO B

**Elenco delle categorie di lavori pubblici di cui all'articolo 26**

OG1: Edifici civili e industriali.

OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali.

OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari.

OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione.

OG8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica.

OG11: Impianti tecnologici.

OG12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale.

OG13: Opere di naturalistica.

OS1: Lavori in terra.

OS28: Impianti termici e di condizionamento.

OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

**10R1207**ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-046) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 3,00



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 1 2 0 \*

